Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° | Roma - Giovedì, 2 febbraio 1928 - Anno VI | Numero 27

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli*; *Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale* (*Lias*); *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre. — La «Gazzetta Ufficiale» è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

380. — LEGGE 8 gennaio 1928, n. 46.
Conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano . . . . Pag. 466

381. — LEGGE 8 gennaio 1928, n. 45.
Conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, numero 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica . . . Pag. 466

382. — LEGGE 12 gennaio 1928, n. 47.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 . . . . Pag. 466

383. — REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2485.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Caserta e approvazione degli statuti dell'Unione industriale fascista della Basilicata e dell'Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro . . . . Pag. 467

384. — REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2711.
Esecuzione del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 837, concernente il trasferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei contratti di assicurazione sulla vita, con compagnie germaniche, rescissi in base al Trattato di Versaglia . . . . Pag. 474

385. — REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2713.
Disposizioni relative ai Regi consolati di Curitiba, Florianopolis, Melbourne e Sydney . . . . . . Pag. 475

386. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2715.
Norme per la costituzione ed il funzionamento della Sezione magistrale di scherma. . . . . . . Pag. 476

387. — REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2717.
Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave . . . Pag. 478

388. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2724.
Proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie . . . . Pag. 479

389. — REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2605.
Determinazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930 . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1928.
Norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno . . . . Pag. 502

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927.
Nomina di membri della prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire tre proprie dipendenze in Roma . . . . . Pag. 511

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1928.
Modifiche all'art. 3 del decreto Ministeriale 12 agosto 1927 recante le norme per il funzionamento della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia . . . . Pag. 511

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 511

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: Regi decreti: 20 dicembre 1927, n. 2310 20 dicembre 1927, n. 2458; 22 dicembre 1927, n. 2609; 27 dicembre 1927, n. 2447; 27 dicembre 1927, n. 2611; 29 dicembre 1927, n. 2613; 29 dicembre 1927, n. 2614; 29 dicembre 1927, n. 2617; 29 dicembre 1927, n. 2666, e 29 dicembre 1927, n. 2668, concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, nonchè convalidazione dei Regi decreti 15 dicembre 1927, n. 2435; 27 dicembre 1927, n. 2580; 29 dicembre 1927, n. 2628, e 5 gennaio 1928, n. 9, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28. Pag. 513

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Costituzione del Consorzio di bonifica « Elmas », in Elamos (Cagliari) . . . . Pag. 513
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Società Acque S. Francesco di Paola », in Santa Teresa a Riva (Messina). Pag. 513
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Sopraelevazione Acqua Litania », in Furci Siculo (Messina) . . . . Pag. 513
Approvazione dello statuto del Consorzio Sannio Alifano per la bonifica della Valle del Volturno fra i monti Tifatini e Presenzano (Benevento) . . . . Pag. 513
Ministero dell'economia nazionale: Domanda di svincolo di cauzione . . . . Pag. 513
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 513
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 514
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 515
Ministero delle comunicazioni: Apertura di agenzia telegrafica. Pag. 515
Ministero della giustizia e degli affari di culto: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . Pag. 515

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso per professore non stabile per la cattedra di patologia, clinica medica e polizia sanitaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli . . . . Pag. 515
Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino . . . . Pag. 516
Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia speciale e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano . . . . Pag. 516

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle comunicazioni - Casse di risparmio postali: Elenco dei libretti riusciti vincitori, per l'anno 1926, dei premi stabiliti dal R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, e dal R. decreto 15 maggio 1924, n. 1033.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 380.

LEGGE 8 gennaio 1928, n. 46.
Conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 381.

LEGGE 8 gennaio 1928, n. 45.
Conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 382.

LEGGE 12 gennaio 1928, n. 47.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 383.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2485.

Revoca del riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Caserta e approvazione degli statuti dell'Unione industriale fascista della Basilicata e dell'Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, oltre che alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, anche alle Associazioni sindacali di grado inferiore, aderenti alla Confederazione stessa, con la condizione che gli statuti di queste fossero riveduti e modificati in relazione con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e col regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e pubblicazione, entro un termine ivi stabilito e poscia prorogato dal detto Ministero;

Vista la domanda in data 12 aprile 1927, con la quale la presidenza della stessa Confederazione ha chiesto che in relazione alla riforma delle circoscrizioni amministrative del Regno disposta con il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sia revocato il riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Caserta, in conseguenza della soppressione di quella Provincia e della attribuzione del corrispondente territorio alle provincie di Frosinone, Napoli e Benevento, e sia rettificato l'allegato 2 al predetto Nostro decreto nella parte riguardante l'Unione industriale fascista della provincia di Potenza e l'Unione industriale fascista della provincia di Cagliari; ed ha chiesto inoltre che siano approvati, con le modificazioni opportune, gli statuti delle dette Unioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Caserta, concesso con il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, ed è, in conseguenza, eliminata dall'elenco allegato 2 dello stesso Nostro decreto l'indicazione « Unione industriale fascista della provincia di Caserta ».

Art. 2.

L'elenco allegato 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, viene inoltre così modificato:

1° nella parte concernente le Unioni provinciali miste è soppressa la indicazione dell'Unione industriale fascista della provincia di Potenza e dell'Unione industriale fascista della provincia di Cagliari;

2° nella parte concernente le Unioni interprovinciali miste sono incluse: la Unione industriale fascista della Basilicata, con competenza territoriale sulle provincie di Potenza e Matera e con sede in Potenza; e la Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro, con competenza territoriale sulle provincie stesse e con sede in Cagliari.

Art. 3.

Sono approvati gli statuti dell'Unione industriale fascista della Basilicata e dell'Unione industriale fascista di Cagliari e Nuoro, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 37. — SIROVICH.

Statuto dell'Unione industriale fascista della Basilicata (Potenza-Matera).

Art. 1.

E' costituita, con sede in Potenza, l'« Unione industriale fascista della Basilicata ».

L'Unione può costituire uffici, servizi e delegazioni in altri comuni della regione.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Potenza e Matera.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltre che dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con gli interessi generali della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del perso-

nale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nelle provincie di Potenza e Matera; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliati con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio delle provincie di Matera e Potenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione: le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti altresì a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente alla industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni, nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni, saranno fatte secondo le norme ed istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni della Unione in centri industriali delle provincie di Potenza e Matera con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti con i loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere con i dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite delle competenti Associazioni sindacali di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto di tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipen-

denti dalle ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Potenza e Matera. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' fatto pure obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Potenza e Matera.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc.

Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea.

Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 10,000 lire (o frazione) di contributi legali corrisposti dalle ditte associate per l'Unione e le Associazioni di grado superiore, e ad un delegato all'assemblea ogni L. 5000 (o frazione) di contributi come innanzi pagati dalle ditte associate, con un massimo di cinque delegati.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni L. 250 (o frazione) di contributi pagati, con un massimo di 10 voti.

Le ditte intervengono nelle assemblee di sezioni a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie delle provincie di Potenza e Matera. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel

suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo e due altri membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi, giusta il disposto degli articoli 14 e 15.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non potranno assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati; dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Vigila e cura la osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti alla Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi o assumere altre cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione ed alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Cagliari, la « Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni delle Provincie anzidette.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Cagliari e Nuoro.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove cordiali rapporti di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nelle provincie di Cagliari e Nuoro; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio delle provincie di Cagliari e Nuoro, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti tra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte devono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o sezioni di categoria cui chiedono di essere iscritte.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso.

In caso di dissenso con l'Unione, provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali delle provincie di Cagliari e Nuoro con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Cagliari e Nuoro. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Cagliari e Nuoro.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che,

anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione è convocata ogni anno in assemblea generale dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 2000 dipendenti controllati, o frazione non inferiore a 500, e ad un delegato all'assemblea ogni 100 dipendenti controllati fino a 2000 dipendenti controllati; un delegato per ogni 200 da 2001 a 4000 dipendenti controllati, e un delegato ogni 500 da 4001 in su.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 10 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, o in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie delle provincie di Cagliari e Nuoro. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, che col tesoriere-economo ed altri 4 membri scelti pure nel suo seno formano la Giunta esecutiva. I componenti la Giunta devono appartenere a diverse sezioni.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni 4 mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea gene-

rale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 384.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2711.

Esecuzione del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 837, concernente il trasferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei contratti di assicurazione sulla vita con compagnie germaniche, rescissi in base al Trattato di Versaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 837, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il trasferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei contratti di assicurazione sulla vita con compagnie germaniche, rescissi in base al Trattato di Versaglia;

Visti gli accordi italo-germanici firmati a Roma il 1° settembre 1927, relativi a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, approvati con decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930;

Considerato che con tali accordi, ratificati in Roma il 28 ottobre 1927, si sono sistemate, fra le altre, le questioni concernenti i crediti dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita, rescissi ai sensi dell'allegato alla sez. V parte X del Trattato di Versaglia (all. 4), e quelle relative ai crediti e debiti dipendenti da riassicurazioni tra istituti ed imprese di assicurazione italiane e germaniche (all. 5);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma corrispondente alle riserve matematiche al 1° gennaio 1920 dei contratti di assicurazione sulla vita rescissi in base al Trattato di Versaglia, ai premi ed ai rispettivi interessi accreditati all'Ufficio italiano di verifica e compensazione ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo italo-germanico 1° settembre 1927, concernente la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti predetti, approvato con decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, sarà versata immediatamente al-

l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in dipendenza del trasferimento dei contratti medesimi di cui al decreto-legge 22 marzo 1923, n. 837.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a pagare, a favore degli aventi diritto, le somme corrispondenti alle riserve matematiche al 1° gennaio 1920, inerenti ai contratti di cui al precedente articolo, siano essi scaduti o non scaduti, i premi eventualmente riscossi dalle compagnie di assicurazione germaniche dopo la data stessa, nonchè i relativi interessi al saggio del 3 per cento, rispettivamente calcolati dal 1° gennaio 1920 e dalla data di esazione delle rate di premio successivamente incassate, fino al giorno dell'operazione di accreditamento in favore dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione.

Restano in vigore le eventuali stipulazioni avvenute con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in relazione a versamento dei premi eseguito dai contraenti presso l'Istituto medesimo, in seguito al trasferimento di cui al decreto-legge 22 marzo 1923, n. 837.

Art. 3.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve notificare agli interessati le somme spettanti in base ai rispettivi contratti a norma del precedente articolo. Entro 30 giorni dalla data della notifica i contraenti possono richiedere, in luogo dell'immediato pagamento di dette somme, che siano riattivati i contratti relativi.

Per i contratti riattivati, il rischio a carico dell'Istituto nazionale comincia a decorrere trascorso il termine di cui al comma precedente. Per ciascun contratto l'Istituto procede alla determinazione del capitale assicurato, che corrisponderà al capitale assicurabile secondo le proprie tariffe, con l'abbuono delle provvigioni di acquisizione, mediante un premio unico pari all'importo globale della riserva matematica, dei premi e degli interessi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il trattamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà fatto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni anche ai contratti che sono stati oggetto di convenzioni speciali stipulate tra le società germaniche ed il Governo svizzero, di cui al capoverso dell'art. 1 dell'Accordo - allegato 4 - 1° settembre 1927, quando i contraenti non si siano giovati della rivalutazione stabilita da dette convenzioni. L'Istituto nazionale, sulla base dei documenti forniti dagli aventi diritto, procederà, salva l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, alla determinazione delle somme da pagare o da destinare come premio unico per la riattivazione dei contratti, seguendo, rispettivamente, criteri analoghi a quelli usati dalle compagnie germaniche, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo citato, e le norme del secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Saranno direttamente corrisposte agli istituti ed alle imprese italiane cedenti, da parte dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione, le somme a questo accreditate dall'Ufficio germanico di verifica e compensazione in base allo speciale accordo per le riassicurazioni (allegato 5 all'Accordo 1° settembre 1927).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 204. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 385.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2713.

Disposizioni relative ai Regi consolati di Curitiba, Florianopolis, Melbourne e Sydney.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Curitiba è elevato a consolato generale di 2ª classe, con circoscrizione sugli Stati di Paranà e Santa Caterina.

Art. 2.

Il Nostro consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Florianopolis è soppresso ed in sua vece è instituito un Nostro vice consolato alle dipendenze del Nostro consolato generale in Curitiba.

Art. 3.

Il Nostro consolato generale di 1ª categoria di 1ª classe in Melbourne è soppresso ed in sua vece è instituito un Nostro consolato di 2ª classe, con circoscrizione sugli Stati di Victoria, Australia Meridionale ed Australia Occidentale.

Art. 4.

Il Nostro vice consolato in Sydney è elevato a consolato generale di 2ª classe, con circoscrizione sull'Australia meno il Queensland, lo Stato di Victoria, l'Australia Occidentale e l'Australia Meridionale.

Art. 5.

Gli assegni lordi annui e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio dei predetti Nostri uffici consolari restano stabiliti come segue:

Curitiba, assegno L. 26,000, spese ufficio L. oro 12,000;
Florianopolis, assegno L. 20,000, spese ufficio L. oro 8,000;
Melbourne, assegno L. 25,000, spese ufficio L. oro 30,000;
Sydney, assegno L. 30,000, spese ufficio L. oro 36,000.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 206. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 386.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2715.

Norme per la costituzione ed il funzionamento della Sezione magistrale di scherma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni;
Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 400;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire presso la Scuola centrale militare di educazione fisica una Sezione magistrale di scherma, per il reclutamento dei sottotenenti maestri di scherma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione, presso la « Sezione magistrale di scherma ».

Art. 2.

La « Sezione magistrale di scherma » è istituita presso la Scuola centrale di educazione fisica, in Roma.

Il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma ha la durata di tre anni.

Al termine del terzo anno di corso, agli allievi dichiarati idonei, viene rilasciato un diploma di maestro di scherma.

Art. 3.

Possono aspirare all'ammissione alla Sezione magistrale di scherma i sottufficiali del Regio esercito, che non superino il 24° anno di età, abbiano almeno due anni di anzianità come sottufficiale, e soddisfino alle rimanenti condizioni che saranno stabilite con disposizioni ministeriali.

I sottufficiali ammessi ai corsi della Sezione magistrale di scherma continuano, durante i corsi stessi e fino alla nomina a sottotenente maestro di scherma, a far parte del proprio ruolo e concorrono all'avanzamento con gli altri sottufficiali del ruolo medesimo.

Al termine del 3° anno di corso, quelli che non sono dichiarati idonei alla nomina a sottotenente maestro di scherma, seguono definitivamente le sorti del proprio ruolo.

All'ammissione in soprannumero ai corsi di cui trattasi possono altresì aspirare i sottufficiali della Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e della M. V. S. N. che abbiano i requisiti richiesti per i sottufficiali dell'esercito, e secondo le norme per questi ultimi stabilite. Essi peraltro, dopo la frequenza dei corsi, acquisteranno il solo titolo di abilitazione ad impartire l'insegnamento della scherma, senza acquisire diritto alla nomina a sottotenenti maestri di scherma nel Regio esercito.

Art. 4.

I sottufficiali del Regio esercito, i quali abbiano frequentato i corsi della Sezione magistrale di scherma e conseguito il diploma di maestri di scherma a mente del precedente art. 2, acquistano diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma dal giorno successivo a quello in cui si verificano vacanze nel relativo ruolo e tale giorno deve essere loro assegnato come data di anzianità assoluta. La anzianità relativa sarà determinata sulla base della rispettiva graduatoria di fine corso.

Per poter conseguire tale nomina gli aspiranti non debbono aver superata l'età di 28 anni alla data in cui si verificano vacanze nel ruolo.

Art. 5.

Ai sottotenenti maestri di scherma è dovuto il trattamento economico per essi stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai medesimi sono applicabili tutte le leggi ed i regolamenti che riguardano gli ufficiali del Regio esercito.

Al compimento del 55° anno di età i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, salvo la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, dipendenti dal Ministero della guerra, qualora sianvi posti disponibili e siano riconosciuti idonei per tale passaggio, secondo le norme di cui ai seguenti articoli 12, 13 e 14.

Art. 6.

I sottotenenti maestri di scherma, oltre ad attendere all'insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari, prendono normalmente parte alle più importanti esercitazioni annuali con impieghi che possono essere loro affidati in guerra (comandanti di colonne carreggio e salmerie, servizio dell'acqua, viabilità, disciplina ed inquadramento di nuclei o drappelli di formazione eventuale, ecc.).

Art. 7.

I sottotenenti maestri di scherma possono essere autorizzati ad impartire lezioni private, a pagamento, nelle stesse sale militari cui sono addetti, in determinate ore ed esclusivamente ad ufficiali in congedo, muniti di autorizzazione del Comando del presidio, fermo restando, agli ufficiali in servizio permanente, il diritto di usufruire delle sale anche in tali ore. Una parte del compenso percepito, e che sarà determinata con decreto Reale previo parere del Ministero delle finanze, deve essere versata all'Erario a titolo di indennizzo per l'uso dei locali, materiali, ecc., di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 8.

I maestri civili di scherma possono tenere sale private e dare lezioni a chicchessia.

Nel caso di vertenze cavalleresche, ai maestri di scherma dipendenti dal Ministero della guerra, tanto militari, quanto civili, è fatto obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera nella preparazione dei militari (ufficiali, sottufficiali, allievi delle scuole militari), nell'assistenza ai medesimi ed, infine, nella direzione degli scontri, siano essi fra militari, siano fra militari e civili, senza aver diritto ad alcun speciale compenso.

Art. 9.

La direzione tecnica della Sezione magistrale di scherma è affidata al maestro direttore tecnico, alla diretta dipendenza del comandante della Scuola di educazione fisica, verso il quale è responsabile dell'indirizzo e dell'andamento dell'istruzione della scherma in detto istituto.

Al direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma potrà essere affidata la direzione dell'insegnamento della scherma agli ufficiali e sottufficiali dei corsi che si svolgono presso la Scuola centrale di educazione fisica.

Art. 10.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è nominato in seguito a concorso per titoli e per esami.

Al concorso possono prendere parte i maestri civili di scherma del ruolo del Ministero della guerra ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, i quali contino, alla data in cui è indetto il concorso, non meno di tre anni di grado come sottotenente maestro di scherma.

Il Ministro per la guerra stabilisce, di volta in volta, la composizione della commissione esaminatrice, nonchè i programmi e le norme del concorso.

Art. 11.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è assegnato al grado 9°, gruppo B, della tabella 1 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La tabella di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, è aumentata di un posto del grado 9° — maestro direttore tecnico — e diminuita di due posti nei gradi 10° e 11°.

Nulla è innovato a quanto stabilisce detto articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, nei riguardi dei due maestri direttori di ginnastica e di scherma, di cui in esso è cenno.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, di cui al precedente art. 5, annualmente sono sottoposti ad appositi esperimenti, da parte di una Commissione centrale unica, i sottotenenti maestri di scherma che, nell'anno successivo, raggiungano il limite di età di 55 anni, e che non optino per il definitivo collocamento a riposo.

Tali esperimenti hanno lo scopo di accertare se essi conservino le attitudini professionali e fisiche, per ben disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel Regio esercito.

In base ai risultati di detti esperimenti la Commissione si pronuncia sulla idoneità, o meno, dei sottotenenti sottoposti agli esperimenti a ricoprire i posti vacanti nel ruolo dei maestri civili di scherma dipendenti dal Ministero della guerra e compila la graduatoria, per ordine di merito, degli idonei.

Art. 13.

Nell'anno in cui raggiungono il predetto limite di età di 55 anni, i sottotenenti maestri di scherma, dichiarati idonei negli esperimenti, sostenuti a mente delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, hanno diritto di ricoprire, per ordine di graduatoria, i posti di maestro civile di scherma che sono vacanti, o che si renderanno tali nell'anno medesimo, anche se non abbiano raggiunto effettivamente, al momento della nomina, il 55° anno di età e sempre che non dichiarino di rinunciare a tale nomina e di optare per il collocamento a riposo.

I sottotenenti maestri di scherma, i quali in ciascun anno raggiungano il limite di età stabilito pel collocamento a riposo prima che si verifichino vacanze nei posti di maestro civile, sono esonerati dal servizio permanente, ma hanno diritto di essere chiamati a coprire i posti di maestro civile che si rendessero vacanti dopo il collocamento a riposo, sempre però nell'anno stesso del collocamento a riposo ed in relazione al loro posto di graduatoria negli esperimenti, rimanendo in tal caso sospesa la corresponsione degli assegni di pensione di cui sono provvisti, a meno che preferiscano di optare definitivamente per il collocamento a riposo.

Art. 14.

Tutti gli altri sottotenenti, dichiarati non idonei, negli esperimenti, a ricoprire i posti di maestro civile o che non potessero conseguire nell'anno la nomina a maestro civile, in base alle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 13, sono collocati definitivamente a riposo, non appena abbiano raggiunto il limite di età.

Disposizioni finali transitorie.

Art. 15.

Le presenti norme si applicano a datare dai corsi iniziati nell'anno scolastico 1927-28.

Sono anche applicabili agli allievi del corso iniziato nell'anno 1926-27 a sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, ferma restando, per questi ultimi, la durata di due anni del corso, e salvo il limite massimo di età per la nomina a sottotenente, di cui all'art. 4 del presente decreto, che resta per essi stabilito in anni 31.

Art. 16.

Gli attuali maestri d'arme di prima, seconda e terza classe, sono mantenuti in servizio, conservando il loro grado e la carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Ai maestri d'arme sono applicabili le disposizioni del presente decreto che stabiliscono gli obblighi dei sottotenenti maestri di scherma.

Art. 17.

Nella prima attuazione del presente decreto, al concorso per maestro direttore tecnico di scherma presso la Sezione magistrale di scherma potranno, in via transitoria, essere ammessi anche i sottotenenti maestri di scherma i quali non abbiano compiuto i tre anni di grado, di cui al precedente articolo 10.

Art. 18.

Le condizioni relative all'ammissione dei sottufficiali allievi alla Sezione magistrale di scherma, le norme relative ai programmi d'insegnamento ed agli esami e tutte le altre che potessero occorrere per lo svolgimento dei corsi di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 19.

E' abrogata ogni disposizione che sia contraria o non sia compatibile con quelle del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 1. — CASATI.

Numero di pubblicazione 387.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2717.

Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 65 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, portante norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Sentito l'Istituto centrale di statistica;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i criteri per assicurare la raccolta delle notizie statistiche sulla produzione mineraria che gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a dare, a termini degli articoli 29 e 45 del sopra ricordato R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'Istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.

Art. 2.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 3. — CASATI.

Numero di pubblicazione 388.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2724.

Proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie;

Visti i Regi decreti-legge 24 febbraio 1927, n. 329, e 14 agosto 1927, n. 243, di proroga al 1° luglio 1927 e successivamente al 1° gennaio 1928 del termine per l'applicazione dell'ordinamento stesso per la Colonia Eritrea e la Somalia;

Riconosciuta la necessità urgente di prorogare ulteriormente l'applicazione del citato ordinamento nei riguardi delle dette Colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà la decorrenza dal 1° gennaio 1928, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 13. — CASATI.

Numero di pubblicazione 389.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2605.

Determinazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, numero 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Milano, in base alle scuole classificate esistenti al 1° aprile 1925 nei Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 107. — SIROVICH.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

I — PROVINCIA DI BERGAMO

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Adrara S. Martino	6	400	2,400
2	Adrara S Rocco	2	»	800
3	Albano S Alessandro	4	»	1,600
4	Albegno	2	»	800
5	Albino	15	»	6,000
6	Almè	3	»	1,200
7	Almenno S. Bartolommeo	10	»	4,000
8	Almenno S. Salvatore	7	»	2,800
9	Alzano di Sopra	2	»	800
10	Alzano Maggiore	8	»	3,200
11	Ambivere	3	»	1,200
12	Antegnate	6	»	2,400
13	Arcene	5	»	2,000
14	Ardesio	9	»	3,600
15	Arsago	4	»	1,600
16	Averara	2	»	800
17	Aviatico	3	»	1,200
18	Azzano S. Paolo	3	»	1,200
19	Azzone	3	»	1,200
20	Bagnatica	4	»	1,600
21	Barbata	2	»	800
22	Baresi	1	»	400
23	Bariano	4	»	1,600
24	Barzana	2	»	800
25	Barrizza	1	»	400
26	Bedulita	2	»	800
27	Berbenno	6	»	2,400
28	Berzo S. Fermo	2	»	800
29	Bianzano	2	»	800
30	Biello	1	»	400
31	Bolgare	3	»	1,200
32	Boltiere	4	»	1,600
33	Bonate di Sopra	5	»	2,000
34	Bonate di Sotto	5	»	2,000
35	Bondione	1	400	400
36	Bondo Petello	1	»	400
37	Bordogna	1	»	400
38	Borgo di Terzo	2	»	800
39	Bossico	2	»	800
40	Bottanuco	5	»	2,000
41	Bracca	2	»	800
42	Branzi	2	»	800
43	Brembate di Sopra	3	»	1,200
44	Brembate di Sotto	7	»	2,800
45	Brembilla	10	»	4,000
46	Brignano Gera d'Adda	7	»	2,800
47	Brumano	1	»	400
48	Bruntino	1	»	400
49	Brusaporto	2	»	800
50	Calcinate	6	»	2,400
51	Calcio	7	»	2,800
52	Calepio	2	»	800
53	Calolzio	7	»	2,800
54	Calusco d'Adda	6	»	2,400
55	Calvenzano	5	»	2,000
56	Camerata Cornello	2	»	800
57	Canonica d'Adda	4	»	1,600
58	Capizzone	3	»	1,200
59	Capriate d'Adda	4	»	1,600
60	Caprino Bergamasco	3	»	1,200
61	Caravaggio	24	»	9,600
62	Carenno	4	»	1,600
63	Carobbio	2	»	800
64	Carona	2	»	800
65	Carvico	2	»	800
66	Casirate d'Adda	4	»	1,600
67	Casnigo	7	»	2,800
68	Cassiglio	1	»	400
69	Castel Rozzone	2	»	800
70	Castione della Presolana	5	»	2,000
71	Castro	3	»	1,200
72	Cavernago	2	»	800
73	Cazzano S. Andrea	2	»	800
74	Cenate di Sopra	4	»	1,600
75	Cenate di Sotto	4	»	1,600
76	Cene	5	»	2,000
77	Cepino	1	»	400
78	Cerete	4	»	1,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
79	Chignolo d'Isola	4	400	1,600
80	Chiuduno	8	»	3,200
81	Cisano Bergamasco	6	»	2,400
82	Ciserano	4	»	1,600
83	Cividate al Piano	5	»	2,000
84	Clanezzo	3	»	1,200
85	Collere	2	»	800
86	Cologno al Serio	9	»	3,600
87	Colognola del Piano	7	»	2,800
88	Colzate	3	»	1,200
89	Comunnuovo	4	»	1,600
90	Corna	2	»	800
91	Cornalba	2	»	800
92	Corte	6	»	2,400
93	Cortenuova	2	»	800
94	Costa di Mezzate	2	»	800
95	Costa di Serina	4	»	1,600
96	Costa Valle Imagna	4	»	1,600
97	Costa Volpino	9	»	3,600
98	Covo	6	»	2,400
99	Credaro	3	»	1,200
100	Curnasco	2	»	800
101	Curno	5	»	2,000
102	Cusio	2	»	800
103	Desenzano Serio	6	»	2,400
104	Dossena	3	»	1,200
105	Endenna	2	»	800
106	Endine	2	»	800
107	Entratico	2	»	800
108	Erve	2	»	800
109	Esmate	1	»	400
110	Fara Gera d'Adda	10	»	4,000
111	Fara Olivana con Sola	2	»	800
112	Filago	2	»	800
113	Fino del Monte	3	»	1,200
114	Fiorano di Serio	2	»	800
115	Fiumenero	2	»	800
116	Fondra	1	»	400
117	Fontanella	10	»	4,000
118	Fonteno	2	»	800
119	Foppolo	1	»	400
120	Foresto Sparso	4	»	1,600
121	Fornovo di S. Giovanni	3	»	1,200
122	Ferola	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
123	Fuipiano al Brembo	1	400	400
124	Fuipiano Valle Imagna	1	»	400
125	Gandellino	5	»	2,000
126	Gandino	15	»	6,000
127	Gandosso	2	»	800
128	Gaverina	2	»	800
129	Gazzaniga	8	»	3,200
130	Gerosa	2	»	800
131	Ghisalba	5	»	2,000
132	Gorlago	4	»	1,600
133	Gorle	1	»	400
134	Gorno	5	»	2,000
135	Grassobbio	3	»	1,200
136	Grignano	2	»	800
137	Gromo	6	»	2,400
138	Grone	3	»	1,200
139	Grumello dei Zanchi	1	»	400
140	Grumello del Monte	8	»	3,200
141	Grumello del Piano	2	»	800
142	Isso	1	»	400
143	Lallio	2	»	800
144	Leffe	9	»	3,600
145	Lenna	3	»	1,200
146	Levate	3	»	1,200
147	Lizzola	2	»	800
148	Locate Bergamasco	2	»	800
149	Locatello	2	»	800
150	Lorentino	2	»	800
151	Lovere	12	»	4,800
152	Lurano	3	»	1,200
153	Luzzana	2	»	800
154	Madone	2	»	800
155	Mapello	6	»	2,400
156	Mariano al Brembo	3	»	1,200
157	Marne	1	»	400
158	Martinengo	16	»	6,400
159	Mazzoleni e Falghera	3	»	1,200
160	Medolago	2	»	800
161	Mezzoldo	2	»	800
162	Misano di Gera d'Adda	3	»	1,200
163	Moio de' Calvi	1	»	400
164	Molini di Colognola	2	»	800
165	Mologno	2	»	800
166	Monasterolo del Castello	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
167	Monte Marenzo	2	400	800
168	Monticelli di Borgogna	2	»	800
169	Morengo	3	»	1,200
170	Mornico al Serio	5	»	2,000
171	Mozzanica	5	»	2,000
172	Mozzo	3	»	1,200
173	Nembro	13	»	5,200
174	Nese	4	»	1,600
175	Olmo al Brembo	2	»	800
176	Oltre il Colle	5	»	2,000
177	Oltrepovo	3	»	1,200
178	Oltressenda Alta	1	»	400
179	Oltressenda Bassa	4	»	1,600
180	Oneta	2	»	800
181	Onore	2	»	800
182	Orezzo	1	»	400
183	Orio al Serio	2	»	800
184	Ornica	1	»	400
185	Osio Sopra	3	»	1,200
186	Osio Sotto	6	»	2,400
187	Ossanesga	2	»	800
188	Pagazzano	4	»	1,600
189	Paladina	2	»	800
190	Palazzago	7	»	2,800
191	Palosco	7	»	2,800
192	Parre	4	»	1,600
193	Parzanica	2	»	800
194	Pedrengo	2	»	800
195	Peia	3	»	1,200
196	Pian Gaiano	3	»	1,200
197	Pianico	2	»	800
198	Piario	1	»	400
199	Piazza Brembana	2	»	800
200	Piazzatorre	2	»	800
201	Piazzo Alto	1	»	400
202	Piazzolo	1	»	400
203	Pognano	2	»	800
204	Ponte di Nossa	5	»	2,000
205	Ponteranica	4	»	1,600
206	Ponte S. Pietro	8	»	3,200
207	Pontida	7	»	2,800
208	Pontirolo Nuovo	6	»	2,400
209	Poscante	6	»	2,400
210	Pradalunga	6	»	2,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
211	Predore	3	400	1,200
212	Premolo	2	»	800
213	Presezzo	2	»	800
214	Pumenengo	4	»	1,600
215	Ranica	6	»	2,400
216	Ranzanico	3	»	1,200
217	Redona	7	»	2,800
218	Rigosa	1	»	400
219	Riva di Solto	2	»	800
220	Rogno	3	»	1,200
221	Romano di Lombardia	17	»	6,800
222	Roncobello	2	»	800
223	Roncola	2	»	800
224	Rosciate	3	»	1,200
225	Rossino	2	»	800
226	Rota Dentro	1	»	400
227	Rota Fuori	2	»	800
228	Rovetta	5	»	2,000
229	Sabbio Bergamasco	2	»	800
230	San Gallo	4	»	1,600
231	San Gervasio d'Adda	3	»	1,200
232	San Giovanni Bianco	5	»	2,000
233	San Paolo d'Argon	2	»	800
234	San Pellegrino	6	»	2,400
235	San Pietro d'Orzio	2	»	800
236	Santa Brigida	2	»	800
237	Sant'Antonio d'Adda	1	»	400
238	Santo Stefano del Monte degli Angeli	3	»	1,200
239	Sarnico	8	»	3,200
240	Scano al Brembo	1	»	400
241	Scanzo	5	»	2,000
242	Schilpario	4	»	1,600
243	Sedrina	5	»	2,000
244	Selino	2	»	800
245	Sellere	1	»	400
246	Selvino	2	»	800
247	Seriate	17	»	6,800
248	Serina	5	»	2,000
249	Sforzatica	4	»	1,600
250	Solto	3	»	1,200
251	Solza	2	»	800
252	Sombreno	1	»	400
253	Somendenna	1	»	400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
254	Songavazzo	2	400	800
255	Sorisole	7	»	2,800
256	Sotto il Monte	3	»	1,200
257	Sovere	7	»	2,800
258	Spino sul Brembo	1	»	400
259	Spinone	2	»	800
260	Spirano	6	»	2,400
261	Stabello	1	»	400
262	Stezzano	8	»	3,200
263	Strozza	2	»	800
264	Suisio	3	»	1,200
265	Tagliuno	10	»	4,000
266	Taleggio	5	»	2,000
267	Tavernola Bergamasca	3	»	1,200
268	Telgate	4	»	1,600
269	Terno d'Isola	4	»	1,600
270	Torre Boldone	4	»	1,600
271	Torre de' Busi	4	»	1,600
272	Torre dei Roveri	2	»	800
273	Torre Pallavicina	4	»	1,600
274	Trabucchello	1	»	400
275	Trescore Balneario	11	»	4,400
276	Treviolo	3	»	1,200
277	Urgnano	11	»	4,400
278	Valgoglio	1	»	400
279	Vall'Alta	4	»	1,600
280	Valleve	2	»	800
281	Valsecca	2	»	800
282	Valtesse	5	»	2,000
283	Valtorta	2	»	800
284	Vedeseta	2	»	800
285	Vercurago	2	»	800
286	Verdellino	3	»	1,200
287	Verdello	8	»	3,200
288	Vertova	10	»	4,000
289	Viadanica	2	»	800
290	Vigano S. Martino	2	»	800
291	Vigolo	2	»	800
292	Villa d'Adda	5	»	2,000
293	Villa d'Almè	6	»	2,400
294	Villa di Serio	4	»	1,600
295	Villongo S. Filastro	3	»	1,200
296	Villongo S. Alessandro	3	»	1,200
297	Vilminore	3	»	1,200
298	Zandobbio	3	400	1,200
299	Zanica	7	»	2,800
300	Zogno	9	»	3,600
301	Zorzino	1	»	400
	Totali per la prov. di Bergamo	1,160		464,000

II. — PROVINCIA DI BRESCIA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquafredda	3	400	1,200
2	Acqualunga	2	»	800
3	Adro	10	»	4,000
4	Agnosine	3	»	1,200
5	Alfianello	7	»	2,800
6	Alone	1	»	400
7	Anfo	2	»	800
8	Anfurro	1	»	400
9	Angolo	3	»	1,200
10	Artogne	4	»	1,600
11	Avenone	2	»	800
12	Azzano Mella	3	»	1,200
13	Bagnolo Mella	14	»	5,600
14	Bagolino	14	»	5,600
15	Barbariga	5	»	2,000
16	Barco	1	»	400
17	Barghe	2	»	800
18	Bassano Bresciano	3	»	1,200
19	Bedizzole	10	»	4,000
20	Belprato	1	»	400
21	Berlingo	4	»	1,600
22	Berzo Demo	6	»	2,400
23	Berzo Inferiore	3	»	1,200
24	Bienno	7	»	2,800
25	Bione	5	»	2,000
26	Borgonato	1	»	400
27	Borgo S. Giacomo	7	»	2,800
28	Borgo Satollo	7	»	2,800
29	Bornato	3	»	1,200
30	Botticino Mattina	3	»	1,200
31	Botticino Sera	5	»	2,000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
32	Bovegno	8	400	3,200
33	Bovezzo	2	»	800
34	Brandico	3	»	1,200
35	Braone	2	»	800
36	Breno	14	»	5,600
37	Brione	1	»	400
38	Brozzo	4	»	1,600
39	Cadignano	3	»	1,200
40	Caino	2	»	800
41	Cajonvico	2	»	800
42	Calcinato	11	»	4,400
43	Calino	2	»	800
44	Calvagese	4	»	1,600
45	Calvisano	13	»	5,200
46	Camignone	2	»	800
47	Campoverde	2	»	800
48	Capo di Ponte	6	»	2,400
49	Capovalle	2	»	800
50	Capriano del Colle	3	»	1,200
51	Capriolo	7	»	2,800
52	Carcina	4	»	1,600
53	Carpenedolo	14	»	5,600
54	Carzago	2	»	800
55	Castegnato	7	»	2,800
56	Castelcovati	4	»	1,600
57	Castel Mella	3	»	1,200
58	Castenedolo	10	»	4,000
59	Casto	2	»	800
60	Castrezzato	7	»	2,800
61	Castrezzone	1	»	400
62	Cazzago S. Martino	6	»	2,400
63	Cellatica	6	»	2,400
64	Cerveno	2	»	800
65	Ceto	4	»	1,600
66	Cevo	4	»	1,600
67	Cignano	3	»	1,200
68	Cigole	5	»	2,000
69	Ciliverghe	3	»	1,200
70	Cimbergo	2	»	800
71	Cimmo	3	»	1,200
72	Cividate Camuno	4	»	1,600
73	Cizzago	2	»	800
74	Clusane sul Lago	3	»	1,200
75	Coccaglio	7	»	2,800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
76	Collebeato	3	400	1,200
77	Collio	11	»	4,400
78	Cologne	6	»	2,400
79	Colombaro	2	»	800
80	Comero	2	»	800
81	Comezzano	3	»	1,200
82	Concesio	7	»	2,800
83	Cortenedolo	3	»	1,200
84	Corteno	7	»	2,800
85	Corticelli Pieve	4	»	1,600
86	Corzano	5	»	2,000
87	Cossirano	3	»	1,200
88	Cremezzano	2	»	800
89	Darfo	8	»	3,200
90	Degagna	1	»	400
91	Dello	5	»	2,000
92	Desenzano sul Lago	13	»	5,200
93	Edolo	8	»	3,200
94	Erbanno	4	»	1,600
95	Erbusco	9	»	3,600
96	Esine	9	»	3,600
97	Farfengo	2	»	800
98	Faverzano	2	»	800
99	Fiesse	5	»	2,000
100	Flero	6	»	2,400
101	Frontignano	2	»	800
102	Gambara	10	»	4,000
103	Gardone Riviera	5	»	2,000
104	Gardone Val Trompia	10	»	4,000
105	Gargnano	12	»	4,800
106	Gavardo	9	»	3,600
107	Gerolanuova	2	»	800
108	Ghedi	16	»	6,400
109	Gianico	4	»	1,600
110	Goglione Sopra	2	»	800
111	Goglione Sotto	3	»	1,200
112	Gorzone	3	»	1,200
113	Gottolengo	10	»	4,000
114	Gussago	14	»	5,600
115	Grevo	4	»	1,600
116	Idro	3	»	1,200
117	Incudine	2	»	800
118	Inzino	3	»	1,200
119	Irma	1	»	400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
120	Iseo	11	400	4,400
121	Isorella	6	»	2,400
122	Lavenone	2	»	800
123	Leno	18	»	7,200
124	Levrange	2	»	800
125	Limone sul Garda	2	»	800
126	Livemmo	2	»	800
127	Lodrino	3	»	1,200
128	Lograto	5	»	2,000
129	Lonato	18	»	7,200
130	Longhena	1	»	400
131	Losine	3	»	1,200
132	Lozio	5	»	2,000
133	Ludriano	2	»	800
134	Lumezzane Pieve	6	»	2,400
135	Lumezzane S. Apollonia	5	»	2,000
136	Lumezzane S. Sebastiano	4	»	1,600
137	Maclodio	2	»	800
138	Maderno	4	»	1,600
139	Magno sopra Inzino	2	»	800
140	Mairano	6	»	2,400
141	Malegno	4	»	1,600
142	Malonno	7	»	2,800
143	Manerba	5	»	2,000
144	Manerbio	15	»	6,000
145	Marcheno	3	»	1,200
146	Marmentino	5	»	2,000
147	Marone	3	»	1,200
148	Mazzano	5	»	2,000
149	Mazzunno	2	»	800
150	Milzanello	2	»	800
151	Milzano	4	»	1,600
152	Moniga	2	»	800
153	Monno	3	»	1,200
154	Monticello Brusati	5	»	2,000
155	Montichiari	21	»	8,400
156	Montirone	3	»	1,200
157	Mù	3	»	1,200
158	Mura	2	»	800
159	Muscoline	2	»	800
160	Nave	10	»	4,000
161	Navono	2	»	800
162	Nigoline	1	»	400
163	Nozza	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
164	Nuvolento	4	400	1,600
165	Nuvolera	4	»	1,600
166	Odolo	3	»	1,200
167	Offlaga	3	»	1,200
168	Ome	4	»	1,600
169	Ono Degno	3	»	1,200
170	Ono S. Pietro	2	»	800
171	Oriano	2	»	800
172	Orzinuovi	24	»	9,600
173	Orzivecchi	7	»	2,800
174	Ospitaletto	8	»	3,200
175	Ossimo	7	»	2,800
176	Padenghe	4	»	1,600
177	Padernello	4	»	1,600
178	Paderno Franciacorta	2	»	800
179	Paisco	2	»	800
180	Paitone	2	»	800
181	Palazzolo sull'Oglio	20	»	8,000
182	Paratico	3	»	1,200
183	Paspardo	2	»	800
184	Passirano	7	»	2,800
185	Pavone del Mella	5	»	2,000
186	Pedergnaga	3	»	1,200
187	Peschiera Maraglio	1	»	400
188	Pezzaze	5	»	2,000
189	Pezzoro	1	»	400
190	Pian Camuno	7	»	2,800
191	Pilzone	1	»	400
192	Pisogne	16	»	6,400
193	Polaveno	3	»	1,200
194	Polpenazze	4	»	1,600
195	Pompiano	4	»	1,600
196	Poncarale	5	»	2,000
197	Pontagna	2	»	800
198	Ponte di legno	9	»	3,600
199	Pontevico	20	»	8,000
200	Pontoglio	7	»	2,800
201	Portese	2	»	800
202	Porzano	2	»	800
203	Pozzolengo	7	»	2,800
204	Pralboino	8	»	3,200
205	Prandaglio	1	»	400
206	Preseglie	3	»	1,200
207	Presegno	1	»	400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
208	Prestine	3	400	1,200
209	Provaglio d'Iseo	5	»	2,000
210	Provaglio Sopra	1	»	400
211	Provaglio Sotto	1	»	400
212	Provezze	2	»	800
213	Puegnago	2	»	800
214	Quinzanello	2	»	800
215	Quinzano d'Oglio	13	»	5,200
216	Raffa	1	»	400
217	Remedello Sopra	5	»	2,000
218	Remedello Sotto	2	»	800
219	Rezzato	8	»	3,200
220	Rivoltella	7	»	2,800
221	Roccafranca	3	»	1,200
222	Rodengo	3	»	1,200
223	Roncadelle	4	»	1,600
224	Rovato	19	»	7,600
225	Rudiano	5	»	2,000
226	Sabbio Chiese	4	»	1,600
227	Saiano	2	»	800
228	Sale Marasino	5	»	2,000
229	San Felice di Scovolo	2	»	800
230	San Gervaso Bresciano	3	»	1,200
231	Sant'Eufemia della Fonte	13	»	5,200
232	Santicolo	2	»	800
233	San Vigilio	3	»	1,200
234	San Zeno Naviglio	3	»	1,200
235	Sarezzo	10	»	4,000
236	Saviore	7	»	2,800
237	Scarpizzolo	2	»	800
238	Sellero	3	»	1,200
239	Seniga	7	»	2,800
240	Serle	5	»	2,000
241	Sermione	4	»	1,600
242	Siviano	3	»	1,200
243	Soiano del Lago	2	»	800
244	Sonico	7	»	2,800
245	Sopraponte	2	»	800
246	Soprazocco	3	»	1,200
247	Sulzano	3	»	1,200
248	Temù	2	»	800
249	Terzano	1	»	400
250	Tignale	4	»	1,600
251	Timoline	1	»	400
252	Torbiato	2	400	800
253	Torbole Casaglia	4	»	1,600
254	Toscolano	8	»	3,200
255	Travagliato	11	»	4,400
256	Tremosine	4	»	1,600
257	Trenzano	6	»	2,400
258	Treviso Bresciano	2	»	800
259	Urago d'Oglio	5	»	2,000
260	Vallio	2	»	800
261	Vello	1	»	400
262	Verolavecchia	9	»	3,600
263	Vestone	5	»	2,000
264	Vezza d'Oglio	5	»	2,000
265	Villachiara	3	»	1,200
266	Villa Cogozzo	7	»	2,800
267	Villa d'Allegno	2	»	800
268	Villanova sul Clisi	4	»	1,600
269	Vione	7	»	2,800
270	Virle-Treponti	4	»	1,600
271	Visano	3	»	1,200
272	Vobarno	13	»	5,200
273	Volciano	4	»	1,600
274	Zone	2	»	800
	Totali per la prov. di Brescia.	1,344		537,600

III. — PROVINCIA DI COMO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Abbadia sopr'Adda	2	400	800
2	Abbiate Guazzone	3	»	1,200
3	Agra	2	»	800
4	Airuno	2	»	800
5	Aizurro	1	»	400
6	Albate	7	»	2,800
7	Albese	4	»	1,600
8	Albiolo	4	»	1,600
9	Albogasio	2	»	800
10	Alserio	2	»	800
11	Alzate con Verzago	3	»	1,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
12	Angera	7	400	2,800
13	Annone di Brianza	3	»	1,200
14	Anzano del Parco	2	»	800
15	Appiano	8	»	3,200
16	Arbizzo	1	»	400
17	Arcellasco	3	»	1,200
18	Arcisate	4	»	1,600
19	Arcumeggie	1	»	400
20	Ardena	1	»	400
21	Argegno	3	»	1,200
22	Armio	1	»	400
23	Azolo	1	»	400
24	Arosio	3	»	1,200
25	Asnago	2	»	800
26	Asso	5	»	2,000
27	Azzate	5	»	2,000
28	Azzio	2	»	800
29	Bagaggera	2	»	800
30	Bajedo	1	»	400
31	Ballabio Inferiore	1	»	400
32	Ballabio Superiore	1	»	400
33	Ballarate	1	»	400
34	Barasso	2	»	800
35	Barcone	1	»	400
36	Bardello	2	»	800
37	Barni	1	»	400
38	Bartesate	1	»	400
39	Barza	1	»	400
40	Barzago	4	»	1,600
41	Barzanò	5	»	2,000
42	Barzio	3	»	1,200
43	Barzola	1	»	400
44	Bedero Valcuvia	1	»	400
45	Bellagio	9	»	3,600
46	Bellano	7	»	2,800
47	Bene Lario	1	»	400
48	Beregazzo	2	»	800
49	Bernate di Como	1	»	400
50	Besano	3	»	1,200
51	Besozzo	8	»	3,200
52	Biandronno	3	»	1,200
53	Biegno	1	»	400
54	Binago	6	»	2,400
55	Bindo	1	»	400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
56	Bisuschio	4	400	1,600
57	Bizzarone	2	»	800
58	Bizzozzero	3	»	1,200
59	Blessagno	1	»	400
60	Blevio	4	»	1,600
61	Bobbiate	2	»	800
62	Bodio	2	»	800
63	Bogno	2	»	800
64	Bosco Valtravaglia	1	»	400
65	Bosisio	5	»	2,000
66	Brebbia	6	»	2,400
67	Breccia	3	»	1,200
68	Bregano	1	»	400
69	Breglia	1	»	400
70	Bregnano	6	»	2,400
71	Brenna	3	»	1,200
72	Brenno Useria	2	»	800
73	Brenta	2	»	800
74	Brezzo di Bedero	1	»	400
75	Brienno	1	»	400
76	Brinzio	2	»	800
77	Brissago	1	»	400
78	Brivio	6	»	2,400
79	Brunate	2	»	800
80	Brunello	1	»	400
81	Brusimpiano	2	»	800
82	Buccinigo	2	»	800
83	Buggiolo	1	»	400
84	Bugiallo	1	»	400
85	Buguggiate	1	»	400
86	Bulciago	3	»	1,200
87	Bulgarograsso	3	»	1,200
88	Bulgorello	2	»	800
89	Cabiaglio	2	»	800
90	Cabiate	7	»	2.800
91	Cadegliano	2	»	800
92	Cadero con Graglio	2	»	800
93	Cadorago	5	»	2,000
94	Cadrezzate	3	»	1,200
95	Cagliano	1	»	400
96	Caglio	1	»	400
97	Cagno	3	»	1 200
98	Calco	5	»	2,000
99	Camnago Faloppie	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
100	Camnago Volta	2	400	800
101	Campagnano Vedasca	1	»	400
102	Campione	2	»	800
103	Cantello	6	»	2,400
104	Cantù	35	»	14,000
105	Canzo	4	»	1,600
106	Capiago	3	»	1,200
107	Capiate	1	»	400
108	Capolago	1	»	400
109	Capronno	1	»	400
110	Carate Lario	2	»	800
111	Caravate	4	»	1,600
112	Carbonate	2	»	800
113	Carcano	1	»	400
114	Cardana	2	»	800
115	Carella con Mariaga	1	»	400
116	Careno	1	»	400
117	Carimate	3	»	1,200
118	Carlazzo Valsolda	2	»	800
119	Carnago	3	»	1,200
120	Caronno Ghiringhello	4	»	1,600
121	Carugo	5	»	2,000
122	Casalzuigno	2	»	800
123	Casanova Lanza	2	»	800
124	Casargo	2	»	800
125	Casasco d'Intelvi	2	»	800
126	Casatenovo	13	»	5,200
127	Casciago	2	»	800
128	Casletto	2	»	800
129	Caslino al Piano	2	»	800
130	Caslino d'Erba	3	»	1,200
131	Casnate	2	»	800
132	Cassago	3	»	1,200
133	Cassano Albese	1	»	400
134	Cassano Valcuvia	1	»	400
135	Cassina Mariaga	2	»	800
136	Cassina Rizzardi	2	»	800
137	Cassina Valsassina	1	»	400
138	Castello Valsolda	1	»	400
139	Castello Valtravaglia	2	»	800
140	Castelmarte	2	»	800
141	Catelnuovo Bozzente	1	»	400
142	Castelseprio	2	»	800
143	Castiglione d'Intelvi	3	»	1,200
144	Castiglione Olona	6	400	2,400
145	Castronno	4	»	1,600
146	Cavallasca	2	»	800
147	Cavargna	2	»	800
148	Caversaccio	2	»	800
149	Cavona	1	»	400
150	Cazzago Brabbia	2	»	800
151	Cellina	1	»	400
152	Cerano d'Intelvi	2	»	800
153	Cermenate	7	»	2,800
154	Cernobbio	6	»	2,400
155	Cernusco Lombardona	5	»	2,000
156	Cerro (Lago Maggiore)	1	»	400
157	Cesana di Brianza	2	»	800
158	Cima	1	»	400
159	Cirimido	3	»	1,200
160	Cittiglio	4	»	1,600
161	Civate	4	»	1,600
162	Civello	2	»	800
163	Civenna	1	»	400
164	Civiglio	1	»	400
165	Claino con Osteno	2	»	800
166	Clivio	2	»	800
167	Cocquio	5	»	2,000
168	Colico	10	»	4,000
169	Cologna	3	»	1,200
170	Colonno	2	»	800
171	Comabbio	2	»	800
172	Comerio	3	»	1,200
173	Concenedo	1	»	400
174	Consiglio di Rumo	3	»	1,200
175	Consonno	1	»	400
176	Contra	5	»	2,000
177	Corenno Plinio	1	»	400
178	Corrido	1	»	400
179	Cortabbio	1	»	400
180	Cortenova	3	»	1,200
181	Costa Masnaga	6	»	2,400
182	Crandola	1	»	400
183	Cremella	2	»	800
184	Cremenaga	1	»	400
185	Cremeno	2	»	800
186	Cremia	2	»	800
187	Cremnago	3	»	1,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
188	Cressogno	1	400	400
189	Croce	1	»	400
190	Crosio della Valle	1	»	400
191	Cuasso al Monte	5	»	2,000
192	Cucciago	3	»	1,200
193	Cugliate	3	»	1,200
194	Cunardo	4	»	1,600
195	Curiglia	1	»	400
196	Cusino	1	»	400
197	Cuveglio in Valle	2	»	800
198	Cuvio	2	»	800
199	Dasio	1	»	400
200	Daverio	3	»	1,200
201	Dervio	4	»	1,600
202	Dizzasco	2	»	800
203	Dolzago	2	»	800
204	Domaso	3	»	1,200
205	Dongo	6	»	2,400
206	Dorio	1	»	400
207	Dosso Liro	2	»	800
208	Drano	1	»	400
209	Drezzo	2	»	800
210	Due Cossani	1	»	400
211	Dumenza	2	»	800
212	Duno	1	»	400
213	Ello	2	»	800
214	Erba-Incino	13	»	5,200
215	Esino Inferiore	1	»	400
216	Esino Superiore	2	»	800
217	Fabbrica Durini	2	»	800
218	Fabiasco	1	»	400
219	Fenegrò	5	»	2,000
220	Ferrera di Varese	2	»	800
221	Figino Screnza	4	»	1,600
222	Fino Mornasco	8	»	3,200
223	Gaggino	2	»	800
224	Galbiate	5	»	2,000
225	Galliate Lombardo	1	»	400
226	Garabiolo	1	»	400
227	Garbagnate Monastero	3	»	1,200
228	Garlate	2	»	800
229	Garzeno	4	»	1,600
230	Gavirate	7	»	2,800
231	Gazzada	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
232	Gemonio	3	400	1,200
233	Gera	2	»	800
234	Germasino	1	»	400
235	Germignaga	8	»	3,200
236	Gironico	2	»	800
237	Gornate Inferiore	2	»	800
238	Gornate Superiore	1	»	400
239	Gottro	1	»	400
240	Grandate	2	»	800
241	Grandola	4	»	1,600
242	Grantola	2	»	800
243	Gravedona	6	»	2,400
244	Griante	2	»	800
245	Grona	1	»	400
246	Guanzate	8	»	3,200
247	Gurone	2	»	800
248	Imberido	1	»	400
249	Imbersago	4	»	1,600
250	Indovero	1	»	400
251	Induno Olona	7	»	2,800
252	Intimiano	2	»	800
253	Introbio	2	»	800
254	Introzzo	1	»	400
255	Inverigo	3	»	1,200
256	Ispra	4	»	1,600
257	Laglio	3	»	1,200
258	Laino	2	»	800
259	Lambrugo	2	»	800
260	Lanzo d'Intelvi	3	»	1,200
261	Lasnigo	1	»	400
262	Lavena	3	»	1 200
263	Laveno	7	»	2,800
264	Lecco	64	»	25,600
265	Leggiuno	3	»	1,200
266	Lemna	1	»	400
267	Lenno	4	»	1 600
268	Lezza	1	»	400
269	Lezzeno	5	»	2,000
270	Lierna	2	»	800
271	Limido Comasco	3	»	1,200
272	Limonta	1	»	400
273	Linzanico	2	»	800
274	Lipomo	1	»	400
275	Lisanza	1	»	400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
276	Lissago	1	400	400
277	Livo	2	»	800
278	Locate Varesino	4	»	1,600
279	Lomagna	4	»	1,600
280	Lomaniga	2	»	800
281	Lomazzo	8	»	3,200
282	Lomnago	1	»	400
283	Lonate Ceppino	4	»	1,600
284	Longone al Segrino	1	»	400
285	Loveno sopra Menaggio	2	»	800
286	Lozza	1	»	400
287	Lozzo	1	»	400
288	Lucino	2	»	800
289	Luino	17	»	6,800
290	Luisago	2	»	800
291	Lurago d'Erba	5	»	2,000
292	Lurago Marinone	2	»	800
293	Lurate Abbate	12	»	4,800
294	Luvinate	2	»	800
295	Maccagno Inferiore	2	»	800
296	Maccagno Superiore	3	»	1,200
297	Maccio	4	»	1,600
298	Maggianico	5	»	2,000
299	Magreglio	1	»	400
300	Malgesso	2	»	800
301	Malgrate	2	»	800
302	Malnate	11	»	4,400
303	Mandello del Lario	3	»	1,200
304	Marchirolo	2	»	800
305	Margno	2	»	800
306	Mariano Comense	21	»	8,400
307	Marzio	1	»	400
308	Masciago Primo	1	»	400
309	Maslianico	4	»	1,600
310	Masnago	4	»	1,600
311	Menaggio	4	»	1,600
312	Merate	12	»	4,800
313	Mercallo	2	»	800
314	Merone	1	»	400
315	Mescuzana	2	»	800
316	Mezzegra	2	»	800
317	Minoprio	2	»	800
318	Missaglia	6	»	2,400
319	Moggio	2	»	800
320	Mojana	2	400	800
321	Molina	1	»	400
322	Molteno	4	»	1,600
323	Moltrasio	5	»	2,000
324	Mombello (Lago. Maggiore)	6	»	2,400
325	Monate	1	»	400
326	Mondonico	3	»	1,200
327	Monguzzo	3	»	1,200
328	Montano Comasco	2	»	800
329	Montegrino	2	»	800
330	Montemezzo	1	»	400
331	Montevecchia	3	»	1,200
332	Monteviasco	1	»	400
333	Monticello	5	»	2,000
334	Montorfano	2	»	800
335	Monvallo	3	»	1,200
336	Morazzone	4	»	1,600
337	Morosolo	2	»	800
338	Morterone	1	»	400
339	Mozzate	7	»	2,800
340	Muceno	1	»	400
341	Musadino	2	»	800
342	Musignano	1	»	400
343	Musso	1	»	400
344	Nava	2	»	800
345	Nesso	4	»	1,600
346	Nibionno	5	»	2,000
347	Novate Brianza	1	»	400
348	Novedrate	2	»	800
349	Oggionno	8	»	3,200
350	Olcio	1	»	400
351	Olgiate Comasco	11	»	4,400
352	Olgiate Molgara	4	»	1,600
353	Olginasio	2	»	800
354	Olginate	4	»	1,600
355	Oltrona al Lago	2	»	800
356	Oltrona di San Mamette	2	»	800
357	Onno	1	»	400
358	Oriano di Brianza	1	»	400
359	Orino	2	»	800
360	Orsenigo	2	»	800
361	Osmate Lentate	2	»	800
362	Osnago	8	»	3,200
363	Ossuccio	3	»	1,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
364	Paderno d'Adda	5	400	2,000
365	Pagnona	1	»	400
366	Palanzo	1	»	400
367	Parè	2	»	800
368	Parlasco	1	»	400
369	Parravicino	1	»	400
370	Pasturo	2	»	800
371	Peglio	1	»	400
372	Pellio di Sopra (Intelvi)	3	»	1,200
373	Penzano	2	»	800
374	Perego	2	»	800
375	Perledo	2	»	800
376	Pescate	1	»	400
377	Pianello del Lario	3	»	1,200
378	Piano Porlezza	1	»	400
379	Piazza San Stefano	4	»	1,600
380	Pigra	2	»	800
381	Pino (Lago Maggiore)	1	»	400
382	Plesio	3	»	1,200
383	Pognana	2	»	800
384	Ponna	2	»	800
385	Ponte Lambro	2	»	800
386	Ponzate	1	»	400
387	Porlezza	6	»	2,400
388	Porto Ceresio	3	»	1,200
389	Porto Valtravaglia	3	»	1,200
390	Premana	3	»	1,200
391	Primaluna	2	»	800
392	Proserpio	1	»	400
393	Purla	1	»	400
394	Pusiano	2	»	800
395	Ramponio	2	»	800
396	Rancio Valcuvia	2	»	800
397	Ranco	2	»	800
398	Ravellino	1	»	400
399	Rebbio	4	»	1,600
400	Rezzago	1	»	400
401	Rezzonico	2	»	800
402	Robbiate	5	»	2,000
403	Rodero	2	»	800
404	Rogeno	3	»	1,200
405	Roggiano Valtravaglia	1	»	400
406	Romano Brianzo	3	»	1,200
407	Ronago	2	»	800
408	Rongio	3	400	1,200
409	Rovagnate	3	»	1,200
410	Rovato	1	»	400
411	Rovellasca	7	»	2,800
412	Rovello	7	»	2 800
413	Rovenna	4	»	1,600
414	Runo	1	»	400
415	Sabbioncello	3	»	1,200
416	Sala al Barro	2	»	800
417	Sala Comacina	2	»	800
418	Saltrio	3	»	1,200
419	San Bartolomeo Val Cavargna	4	»	1,600
420	San Fedele Intelvi	4	»	1,600
421	San Fermo della Battaglia	2	»	800
422	Sangiano	2	»	800
423	San Nazzaro Valle Cavargna	1	»	400
424	San Siro	3	»	1,200
425	Sant'Abbondio	2	»	800
426	Sant'Ambrogio Olona	5	»	2,000
427	Santa Maria del Monte	1	»	400
428	Santa Maria Hoè	2	»	800
429	Sartirana Briantea	2	»	800
430	Scaria	1	»	400
431	Schianno	2	»	800
432	Schignano	5	»	2,000
433	Seghebbia	1	»	400
434	Senna Comasco	1	»	400
435	Sirone	3	»	1,200
436	Sirtori	2	»	800
437	Solbiate	3	»	1,200
438	Solzago	1	»	400
439	Somana	1	»	400
440	Sorico	1	»	400
441	Sormano	2	»	800
442	Stazzona	2	»	800
443	Sueglio	2	»	800
444	Suello	2	»	800
445	Taceno	1	»	400
446	Taino	4	»	1,600
447	Tavernerio	3	»	1,200
448	Tavordo	1	»	400
449	Ternate	2	»	800
450	Torba	1	»	400
451	Torno	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
452	Tradate	12	400	4,800
453	Travedona	4	»	1,600
454	Traversa	1	»	400
455	Tremenico	1	»	400
456	Tremezzo	4	»	1,600
457	Trevano	1	»	400
458	Trevisago	1	»	400
459	Trezzone	1	»	400
460	Tronzano (Lago Maggiore)	1	»	400
461	Turate	9	»	3,600
462	Uggiate	4	»	1,600
463	Urio	1	»	400
464	Valbrona	3	»	1,200
465	Valganna	2	»	800
466	Valgreghentino	3	»	1,200
467	Valmadrera	11	»	4,400
468	Varano Borghi	2	»	800
469	Vararo	1	»	400
470	Varenna	3	»	1,200
471	Varese	57	»	22,800
472	Vassena	1	»	400
473	Veccana	2	»	800
474	Vedano Olona	8	»	3,200
475	Velate	4	»	1,600
476	Veleso	2	»	800
477	Vendrogno	3	»	1,200
478	Venegono Inferiore	3	»	1,200
479	Venegono Superiore	5	»	2,000
480	Veniano	2	»	800
481	Vercana	2	»	800
482	Verderio Inferiore	2	»	800
483	Verderio Superiore	3	»	1,200
484	Vergobbio	1	»	400
485	Verna	1	»	400
486	Vertemate	2	»	800
487	Vestreno	1	»	400
488	Viconago	2	»	800
489	Viganò	2	»	800
490	Viggiù	7	»	2,800
891	Vill'Albese	5	»	2,000
492	Villa Romanò	1	»	400
493	Villa Vergano	2	»	800
494	Vimogno	1	»	400
495	Visino	2	»	800
496	Voldomino	4	400	1,600
497	Voltorre	2	»	800
498	Zelbio	1	»	400
	Totali per la prov. di Como	1,529		611,600

IV. — PROVINCIA DI CREMONA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquanegra Cremonese	5	400	2,000
2	Agnadello	7	»	2,800
3	Annicco	5	»	2,000
4	Azzanello	3	»	1,200
5	Bagnolo Cremasco	9	»	3,600
6	Bazzaniga	4	»	1,600
7	Binanuova	2	»	800
8	Bonemerse	3	»	1,200
9	Bordolano	3	»	1,200
10	Cà d'Andrea	5	»	2,000
11	Cà de' Stefani	6	»	2,400
12	Calvatone	4	»	1,600
13	Camisano	4	»	1,600
14	Campagnola Cremasca	2	»	800
15	Capergnanica	6	»	2,400
16	Cappella Cantone	4	»	1,600
17	Cappella de' Picenardi	4	»	1,600
18	Capralba	4	»	1,600
19	Carpaneta con Dosimo	3	»	1,200
20	Casalbuttano ed Uniti	16	»	6,400
21	Casale Cremasco	2	»	800
22	Casaletto Ceredano	4	»	1,600
23	Casaletto di Sopra	2	»	800
24	Casaletto Vaprio	3	»	1,200
25	Casalmorano	7	»	2,800
26	Cascine Gandini	2	»	800
27	Casteldidone	4	»	1,600
28	Castel Gabbiano	1	»	400
29	Castelleone	20	»	8,000
30	Castelponzone	2	»	800
31	Castelverde	8	»	3,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
32	Castelvisconti	3	400	1,200
33	Cella Dati	4	»	1,600
34	Chieve	3	»	1,200
35	Cicognolo	3	»	1,200
36	Cingia de' Botti	7	»	2,800
37	Corte de' Cortesi con Cignone	7	»	2,800
38	Corte de' Frati	6	»	2,400
39	Credera	3	»	1,200
40	Cremosano	3	»	1,200
41	Crotta d'Adda	3	»	1,200
42	Cumignano sul Naviglio	2	»	800
43	Derovere	4	»	1,600
44	Dovera	7	»	2,800
45	Drizzona	2	»	800
46	Fiesco	3	»	1,200
47	Formigara	4	»	1,600
48	Gabbioneta	3	»	1,200
49	Gadesco	4	»	1,600
50	Genivolta	6	»	2,400
51	Gerre de' Caprioli	2	»	800
52	Gombito	2	»	800
53	Grontardo	5	»	2,000
54	Grumello Cremonese	9	»	3,600
55	Gussola	9	»	3,600
56	Isola Dovarese	8	»	3,200
57	Izano	5	»	2,000
58	Madignano	6	»	2,400
59	Malagnino	4	»	1,600
60	Martignana di Po	5	»	2,000
61	Monte Cremasco	2	»	800
62	Montodine	7	»	2,800
63	Moscazzano	2	»	800
64	Motta Baluffi	5	»	2,000
65	Offanengo	8	»	3,200
66	Olmeneta	4	»	1,600
67	Ombriano	11	»	4,400
68	Ossolaro	3	»	1,200
69	Ostiano	7	»	2,800
70	Paderno Cremonese	8	»	3,200
71	Palazzo Pignano	1	»	400
72	Pandino	12	»	4,800
73	Persico	4	»	1,600
74	Pescarolo ed Uniti	6	»	2,400
75	Pessina Cremonese	5	»	2,000
76	Piadena	6	400	2,400
77	Pianengo	2	»	800
78	Pieranica	2	»	800
79	Pieve Delmona	3	»	1,200
80	Pieve d'Olmi	5	»	2,000
81	Pieve S. Giacomo	9	»	3,600
82	Pizzighettone	15	»	6,000
83	Pozzaglio ed Uniti	7	»	2,800
84	Quintano	1	»	400
85	Ricengo	3	»	1,200
86	Ripalta Arpina	2	»	800
87	Ripalta Guerina	1	»	400
88	Ripalta Nuova	4	»	1,600
89	Rivarolo del Re ed Uniti	11	»	4,400
90	Rivolta d'Adda	17	»	6,800
91	Robecco d'Oglio	10	»	4,000
92	Romanengo	9	»	3,600
93	Rubbiano	2	»	800
94	Salvirola	3	»	1,200
95	San Bassano	7	»	2,800
96	San Bernardino	9	»	3,600
97	San Daniele Ripa Po	7	»	2,800
98	San Giovanni in Croce	5	»	2 000
99	San Martino del Lago	4	»	1,600
100	San Martino in Beliseto	2	»	800
101	Santa Maria della Croce	6	»	2,400
102	Scandolara Ravara	5	»	2,000
103	Scandolara Ripa d'Oglio	3	»	1,200
104	Scannabue	3	»	1,200
105	Sergnano	5	»	2,000
106	Sesto ed Uniti	13	»	5,200
107	Solarolo Rainerio	5	»	2,000
108	Soncino	25	»	10,000
109	Soresina	24	»	9,600
110	Sospiro	9	»	3,600
111	Spinadesco	5	»	2 000
112	Spineda	2	»	800
113	Spino d'Adda	7	»	2,800
114	Stagno Lombardo	11	»	4,400
115	Ticengo	2	»	800
116	Torlino	2	»	800
117	Tornata	4	»	1,600
118	Torre de' Picenardi	8	»	3,200
119	Torricella del Pizzo	3	»	1,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
120	Tredossi	4	400	1,600
121	Trescore Cremasco	7	»	2,800
122	Trigolo	9	»	3,600
123	Vaiano Cremasco	6	»	2,400
124	Vailate	8	»	3,200
125	Vescovato	4	»	1,600
126	Vho	2	»	800
127	Vidolasco	1	»	400
128	Volongo	3	»	1,200
129	Voltido	3	»	1,200
130	Zappello	2	»	800
	Totali per la prov. di Cremona	708		283,200

V. — PROVINCIA DI MANTOVA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
1	Acquanegra sul Chiese	12	400	4,800
2	Asola	24	»	9,600
3	Bagnolo S. Vito	16	»	6,400
4	Bigarello	5	»	2,000
5	Borgoforte	13	»	5,200
6	Borgofranco Po	6	»	2,400
7	Bozzolo	11	»	4,400
8	Canneto sull'Oglio	12	»	4,800
9	Carbonara di Po	7	»	2,800
10	Casalmoro	3	»	1,200
11	Casaloldo	4	»	1,600
12	Casalromano	4	»	1,600
13	Castelbelforte	7	»	2,800
14	Castel d'Ario	9	»	3,600
15	Castel Goffredo	18	»	7,200
16	Castellucchio	16	»	6,400
17	Castiglione delle Stiviere	19	»	7,600
18	Cavriana	9	»	3,600
19	Ceresara	7	»	2,800
20	Commessaggio	6	»	2,400
21	Curtatone	24	»	9,600
22	Dosolo	10	»	4,000
23	Felonica	8	»	3,200
24	Gazzoldo degli Ippoliti	7	»	2,800
25	Gazzuolo	10	»	4,000
26	Goito	18	»	7,200
27	Gonzaga	26	»	10,400
28	Guidizzolo	8	400	3,200
29	Magnacavallo	8	»	3,200
30	Marcaria	25	»	10,000
31	Mariana	2	»	800
32	Mormirolo	16	»	6,400
33	Medole	8	»	3,200
34	Moglia	23	»	9,200
35	Monzambano	8	»	3,200
36	Molteggiana	10	»	4,000
37	Ostiglia	23	»	9,200
38	Pegognaga	20	»	8,000
39	Pieve di Coriano	4	»	1,600
40	Piubega	7	»	2,800
41	Pomponesco	4	»	1,600
42	Ponti sul Mincio	3	»	1,200
43	Porto Mantovano	12	»	4,800
44	Quingentole	8	»	3,200
45	Quistello	24	»	9,600
46	Redondesco	5	»	2,000
47	Revere	10	»	4,000
48	Rivarolo Mantovano	9	»	3,600
49	Rodigo	12	»	4,800
50	Roncoferraro	23	»	9,200
51	Roverbella	16	»	6,400
52	Sabbioneta	20	»	8,000
53	San Benedetto Po	32	»	12,800
54	San Giacomo delle Segnate	9	»	3,600
55	San Giorgio di Mantova	8	»	3,200
56	San Giovanni del Dosso	4	»	1,600
57	San Martino dell'Argine	8	»	3,200
58	Schivenoglia	6	»	2,400
59	Sermide	24	»	9,600
60	Serravalle a Po	7	»	2,800
61	Solferino	4	»	1,600
62	Sustinente	10	»	4,000
63	Suzzara	39	»	15,600
64	Viadana	47	»	18,800
65	Villa Poma	7	»	2,800
66	Villimpenta	10	»	4,000
67	Virgilio	11	»	4,400
68	Volta Mantovana	12	»	4,800
	Totali per la prov. di Mantova	857		342,800

VI. — PROVINCIA DI MILANO

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Abbadia Cerreto	1	400	400
2	Agrate Brianza	10	»	4,000
3	Aicurzio	3	»	1,200
4	Albairate	7	»	2,800
5	Albiate	7	»	2,800
6	Albizzate	3	»	1,200
7	Arconate	7	»	2,800
8	Arcore	7	»	2,800
9	Arese	5	»	2,000
10	Arluno	8	»	3,200
11	Arsago	4	»	1,600
12	Assago	2	»	800
13	Baggio	14	»	5,600
14	Balsamo	7	»	2,800
15	Bareggio	9	»	3,600
16	Barlassina	5	»	2,000
17	Basiano	3	»	1 200
18	Basiglio	2	»	800
19	Belinzago Lombardo	3	»	1,200
20	Bellusco	6	»	2,400
21	Bernareggio	9	»	3,600
22	Bernate Ticino	4	»	1,600
23	Bertonico	5	»	2,000
24	Besana in Brianza	21	»	8,400
25	Besate	4	»	1,600
26	Besnate	6	»	2,400
27	Biassono	9	»	3,600
28	Binasco	3	»	1,200
29	Boffalora d'Adda	2	»	800
30	Boffalora sopra Ticino	3	»	1,200
31	Bollate	20	»	8,000
32	Borghetto Lodigiano	14	»	5,600
33	Borsanò	4	»	1,600
34	Bovisio	6	»	2,400
35	Brembio	7	»	2,800
36	Bresso	6	»	2,400
37	Briosco	6	»	2,400
38	Brugherio	14	»	5,600
39	Bubbiano	1	»	400
40	Buccinasco	8	»	3,200
41	Burago di Molgora	3	400	1,200
42	Buscate	7	»	2,800
43	Busnago	4	»	1,600
44	Bussero	5	»	2,000
45	Busto Garolfo	13	»	5,200
46	Cairate	9	»	3,600
47	Cajello	2	»	800
48	Calvignasco	1	»	400
49	Camairago	5	»	2,000
50	Cambiago	7	»	2,800
51	Camparada	2	»	800
52	Canegrate	7	»	2,800
53	Caponago	5	»	2,000
54	Carate Brianza	18	»	7,200
55	Cardano al Campo	9	»	3,600
56	Carnate	3	»	1,200
57	Caronno Milanese	12	»	4,800
58	Carpiano	3	»	1,200
59	Carugate	8	»	3,200
60	Casale Litta	6	»	2,400
61	Castelletto Lodigiano	3	»	1,200
62	Casalmaiocco	2	»	800
63	Casalpusterlengo	16	»	6,400
64	Casarile	2	»	800
65	Caselle Landi	7	»	2,800
66	Caselle Lurani	2	»	800
67	Casorate Sempione	6	»	2,400
68	Casorezzo	4	»	1,600
69	Cassano d'Adda	20	»	8,000
70	Cassano Magnago	17	»	6,800
71	Cassina de' Pecchi	4	»	1,600
72	Cassinetta di Lugagnano	3	»	1,200
73	Castano Primo	15	»	6,000
74	Castellanza	17	»	6,800
75	Castelnuovo Bocca d'Adda	5	»	2,000
76	Castiglione d'Adda	10	»	4,000
77	Castiraga Vitardo	2	»	800
78	Cavacurta	3	»	1,200
79	Cavaria con Premezzo	3	»	1,200
80	Cavenago d'Adda	6	»	2,400
81	Cavenago di Brianza	4	»	1,600
82	Cazzimani	2	»	800
83	Cerchiate	1	»	400
84	Ceriano Laghetto	4	»	1,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
85	Cernusco sul Naviglio	18	400	7,200
86	Cerro al Lambro	2	»	800
87	Cerro Maggiore	13	»	5,200
88	Cervignano	2	»	800
89	Cesano Boscone	3	»	1,200
90	Cesano Maderno	22	»	8,800
91	Cesate	4	»	1,600
92	Chiaravalle Milanese	15	»	6,000
93	Cinisello	13	»	5,200
94	Cislago	8	»	3,200
95	Cisliano	5	»	2,000
96	Codogno	28	»	11,200
97	Cogliate	6	»	2,400
98	Cologno Monzese	9	»	3,600
99	Colturano	2	»	800
100	Comazzo	2	»	800
101	Concorezzo	14	»	5,600
102	Corbetta	17	»	6,800
103	Cormanno	7	»	2,800
104	Cornaredo	12	»	4,800
105	Cornate	16	»	6,400
106	Cornegliano Laudense	2	»	800
107	Corno Giovine	5	»	2,000
108	Corno Vecchio	2	»	800
109	Correzzana	2	»	800
110	Corsico	8	»	3,200
111	Corte Palasio	3	»	1,200
112	Crenna	11	»	4,400
113	Crescenzago	15	»	6,000
114	Crespiatica	4	»	1,600
115	Cuggiono	11	»	4,400
116	Cusago	3	»	1,200
117	Cusano Milanino	7	»	2,800
118	Desio	29	»	11,600
119	Dresano	1	»	400
120	Fagnano Olona	11	»	4,400
121	Ferno	5	»	2,000
122	Fombio	4	»	1,600
123	Gaggiano	9	»	3,600
124	Galgagnano	2	»	800
125	Garbagnate Milanese	8	»	3,200
126	Gerenzano	9	»	3,600
127	Gessate	6	»	2,400
128	Giussano	19	»	7,600
129	Golasecca	3	400	1,200
130	Gorgonzola	12	»	4,800
131	Gorla Maggiore	6	»	2,400
132	Gorla Minore e Prospian.	12	»	4,800
133	Gorlaprecotto	14	»	5,600
134	Graffignana	5	»	2,000
135	Greco Milanese	50	»	20,000
136	Grezzago	2	»	800
137	Guardamiglio	5	»	2,000
138	Gudo Visconti	1	»	400
139	Inveruno	8	»	3,200
140	Inzago	13	»	5,200
141	Jerago	5	»	2,000
142	Lacchiarella	10	»	4,000
143	Lainate	13	»	5,200
144	Lambrate	12	»	4,800
145	Lazzate	4	»	1,600
146	Lentate sul Seveso	12	»	4,800
147	Lesmo	5	»	2,000
148	Limbiate	8	»	3,200
149	Linate al Lambro	6	»	2,400
150	Liscate	2	»	800
151	Lisone	31	»	12,400
152	Livraga	8	»	3,200
153	Locate Triulzi	7	»	2,800
154	Lodi Vecchio	9	»	3,600
155	Lonate Pozzolo	13	»	5,200
156	Lucernate	2	»	800
157	Maccastorna	1	»	400
158	Macherio	6	»	2,400
159	Magenta	23	»	9,200
160	Magnago	13	»	5,200
161	Mairago	5	»	2,000
162	Maleo	12	»	4,800
163	Marcallo con Casone	6	»	2,400
164	Marnate	6	»	2,400
165	Marudo	2	»	800
166	Masate	3	»	1,200
167	Masciago Milanese	3	»	1,200
168	Massalengo	4	»	1,600
169	Mazzo Milanese	3	»	1,200
170	Meda	20	»	8,000
171	Mediglia	5	»	2,000
172	Melegnano	16	»	6,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
173	Meleti	2	400	800
174	Melzo	15	»	6,000
175	Merlino	3	»	1,200
176	Mesero	4	»	1,600
177	Mezzago	3	»	1,200
178	Mezzana Superiore	2	»	800
179	Misinto	4	»	1,600
180	Montanaso Lombardo	2	»	800
181	Morimondo	4	»	1,600
182	Mornago	6	»	2,400
183	Motta Visconti	9	»	3,600
184	Muggiò	8	»	3,200
185	Mulazzano	7	»	2,800
186	Musocco	33	»	13,200
187	Nerviano	19	»	7,600
188	Niguarda	13	»	5,200
189	Nosate	2	»	800
190	Nova	7	»	2,800
191	Novate Milanese	8	»	3,200
192	Noviglio	3	»	1,200
193	Oggiocca con Santo Stefano	3	»	1,200
194	Olgiate Olona	8	»	3,200
195	Opera	2	»	800
196	Oreno	6	»	2,400
197	Origgio	6	»	2,400
198	Orio Litta	4	»	1,600
199	Ornago	4	»	1,600
200	Ospedaletto Lodigiano	4	»	1,600
201	Ossago	4	»	1,600
202	Ossona	4	»	1,600
203	Ozzero	3	»	1,200
204	Paderno Dugnano	15	»	6,000
205	Pantigliate	2	»	800
206	Parabiago	21	»	8,400
207	Paullo	6	»	2,400
208	Pero	2	»	800
209	Peschiera Borromeo	3	»	1,200
210	Pessano	5	»	2,000
211	Pieve Emanuele	4	»	1,600
212	Pieve Fissiraga	3	»	1,200
213	Pioltello	8	»	3,200
214	Pogliano	6	»	2,400
215	Pozzo d'Adda	3	»	1,200
216	Pozzuolo Martesana	6	»	2,400
217	Pregnana Milanese	5	400	2,000
218	Renate	3	»	1,200
219	Rescaldina	9	»	3,600
220	Rho	28	»	11,200
221	Robecchetto con Induno	5	»	2,000
222	Robecco sul Naviglio	11	»	4,400
223	Rodano	2	»	800
224	Roncello	2	»	800
225	Ronco Briantino	2	»	800
226	Rosate	6	»	2,400
227	Rozzano	4	»	1,600
228	Ruginello	2	»	800
229	Sacconago	10	»	4,000
230	Salerano sul Lambro	3	»	1,200
231	Samarate	16	»	6,400
232	San Colombano al Lambro	19	»	7,600
233	San Donato Milanese	3	»	1,200
234	San Fiorano	3	»	1,200
235	San Giorgio su Legnano	8	»	3,200
236	San Giuliano Milanese	9	»	3,600
237	San Martino in Strada	5	»	2,000
238	San Rocco al Porto	6	»	2,400
239	Sant'Angelo Lodigiano	23	»	9,200
240	Santo Stefano Lodigiano	6	»	2,400
241	Santo Stefano Ticino	4	»	1,600
242	San Vettore Olona	6	»	2,400
243	San Zenone al Lambro	4	»	1,600
244	Secugnago	3	»	1,200
245	Sedriano	7	»	2,800
246	Segrate	5	»	2,000
247	Senago	6	»	2,400
248	Senna Lodigiana	7	»	2,800
249	Sesto Calende	10	»	4,000
250	Settala	4	»	1,600
251	Settimo Milanese	7	»	2,800
252	Seveso	14	»	5,600
253	Solaro	4	»	1,600
254	Solbiate Arno e Monte.	2	»	800
255	Solbiate Olona	7	»	2,800
256	Somaglia	6	»	2,400
257	Somma Lombardo	17	»	6,800
258	Sordio	1	»	400
259	Sovico	6	»	2,400
260	Sulbiate	5	»	2,000

3

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
261	Sumirago	7	400	2,800
262	Terranova de' Passerini	4	»	1,600
263	Terrazzano	2	»	800
264	Trenno	16	»	6,400
265	Trezzano Rosa	3	»	1,200
266	Trezzano sul Naviglio	2	»	800
267	Trezzo sull'Adda	17	»	6,800
268	Tribiano	2	»	800
269	Triuggio	9	»	3,600
270	Truccazzano	7	»	2,800
271	Turano	5	»	2,000
272	Turbigo	7	»	2,800
273	Uboldo	6	»	2,400
274	Valera Fratta	2	»	800
275	Vanzago	5	»	2,000
276	Vaprio d'Adda	11	»	4,400
277	Varedo	8	»	3,200
278	Vedano al Lambro	4	»	1,600
279	Veduggio con Colzano	3	»	1,200
280	Velate Milanese	9	»	3,600
281	Verano	5	»	2,000
282	Vergiate	11	»	4,400
283	Vermezzo	2	»	800
284	Vernate	5	»	2,000
285	Vigentino	16	»	6,400
286	Vignate	3	»	1,200
287	Villanova del Sillaro	5	»	2,000
288	Villa S. Fiorano	6	»	2,400
289	Villavesco Modignano	4	»	1,600
290	Vimercate	19	»	7,600
291	Vimodrone	4	»	1,600
292	Vittadone	1	»	400
293	Vittuone	4	»	1,600
294	Vizzola Ticino	1	»	400
295	Vizzolo Predabissi	2	»	800
296	Zelo Buon Persico	4	»	1,600
297	Zelo Surrigone	1	»	400
298	Zibido S. Giacomo	7	»	2,800
299	Zorlesco	3	»	1,200
	Totali per la prov. di Milano.	2,185		874,000

VII. — PROVINCIA DI PAVIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
1	Alagna	4	400	1,600
2	Albaredo Arnaboldi	2	»	800
3	Albonese	2	»	800
4	Albuzzano	7	»	2,800
5	Arena Po	10	»	4,000
6	Badia	2	»	800
7	Bagnaria	3	»	1,200
8	Barbianello	4	»	1,600
9	Bascapè	6	»	2,400
10	Baselica Bologna	1	»	400
11	Bastida de' Dossi	2	»	800
12	Bastida Pancarana	3	»	1,200
13	Battuda	3	»	1,200
14	Belgioioso	10	»	4,000
15	Bereguardo	6	»	2,400
16	Borgarello	2	»	800
17	Borgoratto Mormorolo	3	»	1,200
18	Borgo S. Siro	4	»	1,600
19	Bornasco	4	»	1,600
20	Bosnasco	3	»	1,200
21	Bottarone	2	»	800
22	Branduzzo	1	»	400
23	Breme	6	»	2,400
24	Bressana	5	»	2,000
25	Calvignano	1	»	400
26	Camposinoso	2	»	800
27	Candia Lomellina	7	»	2,800
28	Canevino	2	»	800
29	Canneto Pavese	8	»	3,200
30	Carbonara al Ticino	6	»	2,400
31	Carpignano	4	»	1,600
32	Casanova Lonati	2	»	800
33	Casatisma	4	»	1,600
34	Casei Gerola	6	»	2,400
35	Casorate Primo	12	»	4,800
36	Cassolnovo	17	»	6,800
37	Castana	4	»	1,600
38	Casteggio	15	»	6,000
39	Castellaro de' Giorgi	2	»	800
40	Castelletto Po	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale
41	Castello d'Agogna	2	400	800
42	Castelnovetto	3	»	1,200
43	Cava Manara	8	»	3,200
44	Cecima	2	»	800
45	Cella di Bobbio	5	»	2,000
46	Ceranova	2	»	800
47	Ceretto Lomellina	2	»	800
48	Cergnago	4	»	1,600
49	Cervesina	6	»	2,400
50	Chignolo Po	14	»	5,600
51	Cigognola	5	»	2,000
52	Cilavegna (1)	11	»	4,200
53	Codevilla	5	»	2,000
54	Confienza	8	»	3,200
55	Copiano	2	»	800
56	Corana	6	»	2,400
57	Cornale	3	»	1,200
58	Corteolona	5	»	2,000
59	Corvino San Quirico	4	»	1,600
60	Costa de' Nobili	2	»	800
61	Cozzo	6	»	2,400
62	Cura Carpignano	4	»	1,600
63	Donelasco	2	»	800
64	Dorno	13	»	5,200
65	Ferrera Erbognone	6	»	2,400
66	Filighera	3	»	1,200
67	Fortunago	3	»	1,200
68	Fossarmato	3	»	1,200
69	Frascarolo	5	»	2,000
70	Galliavola	2	»	800
71	Gambarana	2	»	800
72	Gambolò	15	»	6,000
73	Garlasco	20	»	8,000
74	Genzone	2	»	800
75	Gerenzago	2	»	800
76	Giussago	2	»	800
77	Godiasco	6	»	2,400
78	Goido	1	»	400
79	Golferenzo	2	»	800
80	Gravellona	11	»	4,400
81	Groppello Cairoli	10	400	4,000
82	Inverno	4	»	1,600
83	Landriano	8	»	3,200
84	Langosco	5	»	2,000
85	Lardirago	3	»	1,200
86	Linarolo	7	»	2,800
87	Lirio	2	»	800
88	Lomello	8	»	3,200
89	Lungavilla	5	»	2,000
90	Magherno	5	»	2,000
91	Marcignago	6	»	2,400
92	Marzano	3	»	1,200
93	Mede	17	»	6,800
94	Menconico	4	»	1,600
95	Mezzana Bigli	9	»	3,600
96	Mezzana Rabattone	2	»	800
97	Mezzanino	4	»	1,600
98	Mirabello ed Uniti di Pavia	7	»	2,800
99	Miradolo	9	»	3,600
100	Montalto Pavese	4	»	1,600
101	Montebello	5	»	2,000
102	Montecalvo Versiggia	4	»	1,600
103	Montescano	2	»	800
104	Montesegale	1	»	400
105	Monticelli Pavese	5	»	2,000
106	Montù Beccaria	14	»	5,600
107	Montù Berchielli	1	»	400
108	Mornico Losana	4	»	1,600
109	Nicorvo	4	»	1,600
110	Olevano di Lomellina	4	»	1,600
111	Oliva Gessi	1	»	400
112	Ottobiano	8	»	3,200
113	Palestro	8	»	3,200
114	Pancarana	2	»	800
115	Parona	3	»	1,200
116	Pietra de' Giorgi	6	»	2,400
117	Pieve Albignola	3	»	1,200
118	Pieve del Cairo	9	»	3,600
119	Pieve Porto Morone	7	»	2,800
120	Pinarolo Po	5	»	2,000
121	Pizzale	3	»	1,200
122	Pizzocorno	1	»	400
123	Portalbera	4	»	1,600
124	Pregola	6	»	2,400

(1) Una delle scuole del Comune di Cilavegna è in consorzio col Comune di Vigevano. L'onere relativo è stato suddiviso fra i due Enti.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
125	Rea	2	400	800
126	Redavalle	3	»	1,200
127	Retorbido	4	»	1,600
128	Rivanazzano	9	»	3,600
129	Robbio Lomellina	16	»	6,400
130	Robecco Pavese	2	»	800
131	Rocca de' Giorgi	1	»	400
132	Rocca Susella	2	»	800
133	Rognano	2	»	800
134	Roncaro	2	»	800
135	Rosasco	4	»	1,600
136	Rovescala	6	»	2,400
137	Sagliano di Crenna	1	»	400
138	San Cipriano Po	3	»	1,200
139	San Damiano al Colle	7	»	2,800
140	San Genesio	3	»	1,200
141	San Giorgio di Lomellina	8	»	3,200
142	San Martino Siccomario	3	»	1,200
143	Sannazzaro de' Burgondi	11	»	4,400
144	San Ponzo Semola	2	»	800
145	Santa Cristina e Bissone	9	»	3,600
146	Santa Giulietta	6	»	2,400
147	Sant'Albano di Bobbio	1	»	400
148	Sant'Alessio con Vialone	2	»	800
149	Santa Margherita di Bobbio	2	»	800
150	Santa Maria della Versa	10	»	4,000
151	Sant'Angelo Lomellina	3	»	1,200
152	San Zenone Po	4	»	1,600
153	Sartirana Lomellina	10	»	4,000
154	Scaldasole	2	»	800
155	Semiana	2	»	800
156	Silvano Pietra	4	»	1,600
157	Siziano	5	»	2,000
158	Sommo	4	»	1,600
159	Spessa	2	»	800
160	Staghiglione	3	»	1,200
161	Stradella	24	»	9,600
162	Suardi	4	»	1,600
163	Terrasa	1	»	400
164	Torrazza Coste	6	»	2,400
165	Torre Beretti	2	»	800
166	Torre d'Arese	2	»	800
167	Torre de' Negri	2	»	800
168	Torre del Mangano	5	»	2,000
169	Torre del Monte	2	400	800
170	Torre d'Isola	4	»	1,600
171	Torrevecchia Pia	6	»	2,400
172	Torriano	2	»	800
173	Torricella Verzate	2	»	800
174	Travacò Siccomario	4	»	1,600
175	Trebbiano Nizza	1	»	400
176	Trivolzio	2	»	800
177	Tromello	11	»	4,400
178	Trovo	2	»	800
179	Turago Bordone	2	»	800
180	Val di Nizza	3	»	1,200
181	Valeggio	2	»	800
182	Valle Lomellina	9	»	3,600
183	Valle Salimbene	2	»	800
184	Valverde	2	»	800
185	Varzi	13	»	5,200
186	Vellezzo Bellini	4	»	1,600
187	Vellezzo Lomellina	2	»	800
188	Verretto	2	»	800
189	Verrua Siccomario	4	»	1,600
190	Vidigulfo	7	»	2,800
191	Vigevano (1)	63	»	25,400
192	Villa Biscossi	1	»	400
193	Villanova d'Ardenghi	2	»	800
194	Villanterio	8	»	3,200
195	Vistarino	3	»	1,200
196	Volpara	1	»	400
197	Zeccone	2	»	800
198	Zeme	7	»	2,800
199	Zenevredo	2	»	800
200	Zerbo	2	»	800
201	Zerbolò	5	»	2,000
202	Zinasco	9	»	3,600
	Totali per la prov. di Pavia	1,029		411,600

(1) Una delle scuole del Comune di Cilavegna è in consorzio col Comune di Vigevano. L'onere relativo è stato suddiviso fra i due Enti.

VIII. — PROVINCIA DI SONDRIO

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Albaredo per S. Marco	2	400	800
2	Albosaggia	7	»	2,800
3	Andalo	2	»	800
4	Aprica	3	»	1,200
5	Ardenno	8	»	3,200
6	Benna	2	»	800
7	Berbenno di Valtellina	10	»	4,000
8	Bianzone	6	»	2,400
9	Bormio	8	»	3,200
10	Buglio in Monte	5	»	2,000
11	Cajolo	5	»	2,000
12	Campodolcino	5	»	2,000
13	Campovico	3	»	1,200
14	Caspoggio	3	»	1,200
15	Castello dell'Acqua	3	»	1,200
16	Castione Andevenno	4	»	1,600
17	Cedrasco	2	»	800
18	Cercino	2	»	800
19	Chiavenna	13	»	5,200
20	Chiesa	8	»	3,200
21	Chiuro	6	»	2,400
22	Cino	2	»	800
23	Civo	5	»	2,000
24	Colorina	5	»	2,000
25	Cosio Valtellino	12	»	4,800
26	Dazio	2	»	800
27	Delebio	7	»	2,800
28	Dubino	3	»	1,200
29	Faedo	2	»	800
30	Forcola	4	»	1,600
31	Fusine	3	»	1,200
32	Gerola Alta	1	»	400
33	Gordona	4	»	1,600
34	Grosio	17	»	6,800
35	Grosotto	8	»	3,200
36	Isolato	2	»	800
37	Lanzada	4	»	1,600
38	Livigno	4	»	1,600
39	Lovero Valtellino	4	»	1,600
40	Mantello	3	»	1,200
41	Mazzo di Valtellina	5	»	2,000
42	Mello	3	400	1,200
43	Menarola	1	»	400
44	Mese	2	»	800
45	Montagna	9	»	3,600
46	Morbegno	8	»	3,200
47	Novate Mezzola	3	»	1,200
48	Pedesina	1	»	400
49	Pendolasco	4	»	1,600
50	Piantedo	3	»	1,200
51	Piateda	6	»	2,400
52	Piuro	7	»	2,800
53	Ponte in Valtellina	12	»	4,800
54	Postalesio	2	»	800
55	Prata Comportaccio	4	»	1,600
56	Rasura	1	»	400
57	Rogolo	2	»	800
58	Samolaco	6	»	2,400
59	San Giacomo Filippo	3	»	1,200
60	Sernio	2	»	800
61	Sondalo	5	»	6,000
62	Spriana	3	»	1,200
63	Talamona	7	»	2,800
64	Tartano	3	»	1,200
65	Teglio	15	»	6,000
66	Tirano	21	»	8,400
67	Torre di Santa Maria	4	»	1,600
68	Tovo di Sant'Agata	2	»	800
69	Traona	4	»	1,600
70	Tresivio	8	»	3,200
71	Valfurva	6	»	2,400
72	Valle di Dentro	9	»	3,600
73	Valle di Sotto	12	»	4,800
74	Val Masino	3	»	1,200
75	Verceia	2	»	800
76	Vervio	4	»	1,600
77	Villa di Chiavenna	4	»	1,600
78	Villa di Tirano	10	»	4,000
	Totali per la prov. di Sondrio.	415		166,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1928.

Norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti norme regolamentari per la esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che, nel testo delle norme stesse, viene indicato con le parole: « Regio decreto ».

PARTE I.

LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO.

CAPO I.

Le operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 1.

Per ottenere un prestito per uno o più degli scopi indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 2 del Regio decreto, occorre presentare una domanda dalla quale risulti:

a) il nome, cognome e paternità — o la denominazione se trattasi di ente o società — nonchè il domicilio del richiedente;

b) il titolo al quale il richiedente coltiva il fondo, con riferimento ai contratti, anche verbali, che lo comprovino;

c) la località nella quale trovasi il fondo, nonchè la denominazione, la estensione, i confini e le principali colture erbacee ed arboree di esso;

d) la destinazione o l'uso del prestito;

e) l'ammontare della somma ovvero la specie, qualità e quantità delle cose che si richiedono;

f) la durata del prestito;

g) le eventuali garanzie sussidiarie offerte;

h) il nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario del fondo, se sia persona diversa dal richiedente, e del garante, se sia offerto o richiesto;

i) l'indicazione degli eventuali prestiti che il richiedente ha in corso per gli scopi sopra indicati.

Art. 2.

Per ottenere le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, a sensi del n. 3 dell'art. 2 del Regio decreto, occorre presentare una domanda nella quale siano contenute le indicazioni e dichiarazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*) ed *h*), dell'articolo precedente, nonchè le altre che gli Istituti sovventori ritengano necessarie agli effetti della costituzione del pegno.

Art. 3.

Per ottenere i prestiti di cui al n. 4, lettera *a*) dell'art. 2 del Regio decreto, occorre presentare una domanda nella quale debbono essere indicate le cose da acquistare ed il relativo prezzo unitario e deve essere dichiarato se esse saranno rivendute o locate ai soci o comunque cedute in uso ai medesimi.

Le cose, per l'acquisto delle quali è concesso il prestito, debbono servire agli scopi indicati nella surrichiamata disposizione, oppure avere il carattere di scorte dei fondi ai quali sono destinate.

Art. 4.

Per ottenere i prestiti di cui al n. 4, lettera *b*), dell'articolo 2 del Regio decreto, occorre presentare una domanda nella quale siano elencati i prodotti che i soci si propongono di utilizzare o trasformare o che hanno depositato per la vendita collettiva, e sia indicato il prezzo unitario dei prodotti medesimi.

Art. 5.

Su richiesta degli istituti sovventori, le domande, dirette ad ottenere i prestiti di cui al n. 4, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 2 del Regio decreto, saranno accompagnate dalla documentazione che l'Istituto sovventore riterrà necessaria per giustificare la domanda stessa.

Art. 6.

Ai fini della concessione dei prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 2 del Regio decreto, la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione dei prodotti debbono rappresentare una attività accessoria ed integrante di un'azienda agraria, e non già costituire un'attività industriale indipendente.

I prestiti per gli scopi suddetti possono essere accordati anche ad enti o ad associazioni che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci.

I prestiti medesimi sono garantiti da privilegio legale, ai sensi dell'art. 8, del Regio decreto, tanto se i prodotti siano utilizzati, trasformati o conservati nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi dai quali provengono, quanto se la utilizzazione, la trasformazione o la conservazione abbiano luogo fuori di detti fondi.

Art. 7.

I prestiti agrari di esercizio possono essere fatti così in natura come in denaro, con preferenza ai prestiti in natura ogni qual volta lo scopo del prestito lo consenta.

La somministrazione dei prestiti in natura deve essere fatta dagli Istituti esercenti il credito agrario di regola a mezzo di consorzi agrari ed i generi e prodotti somministrati debbono essere di provenienza nazionale.

Gli Istituti che compiono direttamente operazioni in natura debbono verificare che i generi da somministrare sono di buona qualità.

Nel caso di prestiti in natura sarà indicato nella cambiale che essa è rilasciata per il pagamento del prezzo dei generi e prodotti somministrati dei quali dovranno essere specificati la qualità, la quantità ed il prezzo unitario.

I Consorzi agrari possono funzionare da enti intermediari degli Istituti di credito agrario anche per la concessione di prestiti in denaro.

Art. 8.

La somministrazione in natura di cose utili alla conduzione delle aziende agrarie è assistita dal privilegio legale anche se il rilascio delle cambiali per il pagamento del prez-

zo avvenga in epoca posteriore alla somministrazione stessa, purchè questa sia stata strettamente commisurata ai bisogni del fondo.

Art. 9.

I prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli, debbono essere contenuti entro i limiti dell'effettivo fabbisogno dei fondi.

Se siano richiesti da un proprietario, enfiteuta o usufruttuario, che abbia concesso le proprie terre a mezzadria o colonia parziaria, ovvero da un mezzadro o colono, debbono essere limitati a quanto occorre perchè il richiedente possa provvedere alle dotazioni, somministrazioni, lavori ed oneri posti a suo carico dalla convenzione.

I prestiti per acquisto o mantenimento di bestiame, che eccedono i normali bisogni dell'azienda agraria, per assumere carattere di industria zootecnica per la produzione di prodotti animali, per la riproduzione o per l'allevamento, possono essere concessi nei limiti in cui l'industria zootecnica rappresenti un razionale complemento dell'azienda agraria o quando il terreno non possa essere utilizzato che per il pascolo.

Agli effetti di tali prestiti, nonchè dei prestiti per gli altri scopi contemplati dall'art. 2 del Regio decreto, gli armentari, singolarmente o riuniti in società cooperative, sono considerati conduttori di fondi utilizzabili a pascolo.

Art. 10.

Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli saranno fatte esclusivamente a favore dei produttori, in caso di ritardata o mancata vendita dei prodotti.

Tali anticipazioni possono essere compiute mediante sconto di note di pegno o di cambiali.

Nelle cambiali devono essere indicati la specie e quantità dei prodotti sui quali è stabilito il pegno e deve essere fatto richiamo all'atto costitutivo di esso.

Le anticipazioni non possono eccedere i tre quinti del valore corrente dei prodotti depositati e debbono essere ridotte od estinte anche anteriormente alla scadenza, se la merce sia in parte o tutta ritirata, ovvero perita o deteriorata.

Art. 11.

I prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 4 dell'art. 2 debbono avere scadenza non superiore a sei mesi e possono essere sostituiti alla scadenza, in tutto o in parte, con le cambiali rilasciate dai singoli soci, ferme per altro le garanzie che assistevano il prestito originario.

Nel caso di prestito per acquisto di cose da affittare o cedere in uso ai soci la durata dell'operazione è quella stabilita dal 2° comma dell'art. 5 del Regio decreto, restando gli enti debitori obbligati a versare all'Istituto sovventore le somme ricavate dalla cessione, al netto delle spese, a misura che vengono riscosse.

Art. 12.

L'accertamento del mancato o insufficiente raccolto agli effetti dell'art. 8, 1° comma, del Regio decreto, è fatto dalla Cattedra ambulante di agricoltura competente per territorio, a richiesta dell'Istituto sovventore.

Le relative dichiarazioni debbono essere confermate dal podestà.

Art. 13.

Gli Istituti sovventori, nei casi in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regio decreto, abbiano diritto al privilegio legale anche sui prodotti del secondo anno della scadenza del prestito, possono avvalersi di tale privilegio, ancora quando non l'abbiano esercitato sui prodotti della prima annata, e possono farlo valere contro chiunque nel secondo anno, possegga, coltivi o conduca il fondo.

I detti Istituti poi possono esercitare il loro diritto sui prodotti e sulle cose su cui hanno privilegio legale o convenzionale, anche dopo che i prodotti e le cose sono asportate dal fondo, purchè esercitino la loro azione entro 60 giorni dall'avvenuto trasporto.

CAPO II.

Le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 14.

Per ottenere un prestito o un mutuo per uno o più degli scopi indicati all'art. 3 del Regio decreto, occorre presentare una domanda nella quale siano contenute le indicazioni e dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonchè un piano particolareggiato dei miglioramenti che si vogliono eseguire, con il preventivo, anch'esso particolareggiato, della spesa.

La concessione dei prestiti o mutui predetti è subordinata allo accertamento della convenienza tecnica ed economica dell'operazione.

Art. 15.

I prestiti e mutui di cui all'art. 3, tanto se diano luogo alla stipulazione di un contratto, quanto se siano effettuati mediante sconto di cambiali agrarie, saranno somministrati ratealmente ogni qualvolta la natura delle opere e dei lavori da eseguire comporti un impiego graduale delle somme prestate o mutuate.

Quando il prestito assume la forma cambiaria l'importo di esso viene accreditato al proprietario in un conto corrente fruttante lo stesso tasso convenuto per l'operazione di sconto.

Le somministrazioni rateali debbono essere commisurate al piano tecnico e finanziario in base al quale il prestito o mutuo è stato concesso.

La prima somministrazione deve essere contenuta nei limiti del finanziamento previsto dal piano predetto per il primo gruppo di opere da eseguire o spese da erogare.

Le somministrazioni successive sono subordinate all'accertamento della regolare esecuzione delle parti del piano corrispondenti alle somministrazioni già fatte.

Art. 16.

I prestiti e mutui di cui all'art. 3, fatti in forma cambiaria, debbono, senza eccezione, essere estinti nel termine di 5 anni dallo inizio dell'operazione.

Qualora, per circostanze sopraggiunte, la estinzione dell'operazione cambiaria nel termine prefisso riuscisse per il prestatario impossibile o troppo gravosa, è in facoltà dell'Istituto sovventore di consentire che l'operazione stessa sia trasformata in un mutuo previa stipulazione di apposito contratto.

Nei prestiti e mutui non aventi forma cambiaria e che comportano somministrazioni rateali, il periodo di tali somministrazioni non viene computato nella durata del mutuo.

Nella fase delle somministrazioni gli interessi vengono liquidati a fine di anno o di semestre, e possono essere cumulati al debito per capitale

I mutui ipotecari debbono essere rimborsati in un periodo non superiore ai 30 anni, con il sistema dell'ammortamento

mediante semestralità fisse, comprensive di capitale, interessi ed accessori.

Il periodo di estinzione ha sempre inizio col 1° gennaio e le semestralità sono pagabili al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

L'inizio dell'ammortamento può essere fissato anche ad epoca successiva a quella dell'ultimazione delle somministrazioni, e cioè all'epoca in cui i miglioramenti divengono fruttiferi, ma in ogni caso non oltre cinque anni dall'ultima somministrazione.

Art. 17.

I mutui per l'esecuzione di opere di irrigazione, quando non vi provvedano i proprietari o conduttori dei fondi da irrigare, ovvero quando la natura delle opere lo consigli, possono essere concessi anche a società, enti e singoli imprenditori che si propongono, e siano in grado di effettuare, gli impianti ed i lavori relativi.

Qualora per i mutui predetti sia richiesto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, le singole domande di mutuo dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero dell'economia nazionale che, accertato il fine agrario delle opere da eseguire, autorizzerà l'ulteriore corso delle domande stesse.

I prestiti e mutui per l'applicazione della elettricità alla agricoltura, contemplati alla lettera *g*) dell'art. 3 del Regio decreto, possono essere concessi anche a società ed enti che provvedano alle installazioni ed alle opere relative, e che siano ammesse, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, portante provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocultura, ad usufruire delle sovvenzioni e dei contributi statali previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge medesimo.

Art. 18.

Presso ciascuno degli Istituti di credito agrario, indicati nell'art. 14 del Regio decreto, e presso la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, deve essere istituita una speciale Commissione consultiva avente il còmpito di dare parere tecnico, economico e finanziario sulle domande di mutuo.

La detta Commissione è nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e composta di un numero di membri variabile da cinque a sette. Uno dei membri deve essere scelto su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, ed un altro scelto tra i rappresentanti delle istituzioni agrarie della zona in cui l'Istituto opera. I restanti membri possono essere eletti nel seno del Consiglio di amministrazione e al di fuori di esso, e debbono avere il requisito della specifica competenza tecnica.

Art. 19.

I mutui per gli scopi di cui all'art. 3, lettere *a*) a *g*) del Regio decreto, devono essere sempre contenuti nei limiti di somma segnati dal piano di opere presentato dal richiedente e riconosciuto accettabile dall'Istituto mutuante.

Quando il mutuo è garantito da ipoteca sul fondo non può eccedere il 60 per cento della somma corrispondente al valore cauzionale del fondo prima dei miglioramenti, aumentato del valore dei miglioramenti, a giudizio dell'Istituto mutuante.

Quando il richiedente è un coltivatore diretto non proprietario, la operazione di mutuo può essere garantita dal proprietario che conceda ipoteca sul fondo. L'Istituto mutuante può accettare, a suo discrezionale giudizio, altre garanzie idonee come ipoteche su altri fondi, fidejussione di persone solvibili, depositi di titoli e simili.

Il mutuo concesso ad un conduttore a qualsiasi titolo non può avere scadenza oltre il termine del contratto in base al quale il mutuatario conduce il fondo.

Art. 20.

Per piccola proprietà coltivatrice agli effetti dei mutui, di cui al n. 1, del 2° comma dell'art. 3 del Regio decreto, si intende quella che costituendo un'unità poderale a sè stante, non superi, tuttavia, la superficie complessiva che può essere coltivata normalmente dalla famiglia del proprietario, e non sia inferiore alla superficie minima necessaria ad un razionale esercizio di azienda famigliare.

Nell'esame delle richieste di credito per la formazione di piccola proprietà coltivatrice deve evitarsi che il frazionamento riesca di ostacolo alla attuazione dei provvedimenti per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, di cui al R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753.

I mutui per acquisto di terreno per la formazione della piccola proprietà, possono essere concessi sia ad individui singoli, sia ad enti o società.

I mutui individuali per acquisto di piccola proprietà coltivatrice sono subordinati all'accertamento della capacità tecnica del richiedente ed all'esistenza di un insieme di condizioni, le quali assicurino che acquisto e gestione non vengono fondati essenzialmente sul credito.

I mutui ad enti e società (preferibilmente costituite tra gli interessati in forma cooperativa), che acquistano fondi allo scopo di ripartirli tra agricoltori diretti, per costituire la piccola proprietà coltivatrice, debbono essere subordinati ad un piano organico di appoderamento e trasformazione dei fondi, adattato alle condizioni locali e che nei riguardi delle singole proprietà da costituire, soddisfi alle condizioni di cui nel presente articolo.

Non possono concedersi mutui del genere a chi sia, o si ritiene possa rendersi, intermediario, a scopo di speculazione.

I mutui di cui al presente articolo potranno essere concessi per somma non superiore a due terzi del valore cauzionale dei fondi.

Art. 21.

I mutui per acquisto di terreni a scopo di miglioramento di cui al n. 2, del 2° comma dell'art. 3 del Regio decreto, possono essere concessi ad agricoltori singoli od associati, i quali si propongano di condurre direttamente i terreni da acquistare.

Le Associazioni di agricoltori devono essere legalmente costituite sotto forma di ente morale o società commerciale.

I miglioramenti da eseguire devono essere determinati in modo preciso mediante un piano particolareggiato e devono essere compresi tra quelli elencati nelle lettere *a*) a *g*) dell'art. 3 del Regio decreto.

Il mancato inizio o la mancata esecuzione dei miglioramenti, nei termini convenuti, dà diritto all'Istituto mutuante di considerare di pieno diritto risoluto, senza pronunzia di magistrato, il contratto di mutuo e di richiedere la immediata restituzione della somma mutuata.

I mutui per acquisto di terreni a scopo di miglioramento non possono eccedere i tre quarti del valore cauzionale dei terreni da acquistare.

In nessun caso però la somma da mutuare per pagamento di prezzo di acquisto potrà eccedere la cifra a cui ammonta il preventivo dei miglioramenti.

Quando il mutuo è richiesto non solo per l'acquisto, ma anche per la esecuzione di miglioramenti, per la determinazione della misura complessiva del finanziamento si applica la disposizione del 2° comma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 22.

I mutui per affrancazione di livelli e canoni e trasformazione dei debiti fondiari, di cui al n. 2 del 2° comma dell'articolo 3 del Regio decreto, possono essere concessi solo quando l'affrancazione o trasformazione risultino essere condizioni necessarie per l'esecuzione dei miglioramenti e per la formazione della piccola proprietà coltivatrice.

Per i limiti di somma o garanzia si applicano le norme stabilite in caso di acquisto a scopo di miglioramento.

Art. 23.

I mutui per costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito di bestiame, di cui al n. 3 del 2° comma dell'art. 3 del Regio decreto, possono essere concessi esclusivamente ad enti o società, legalmente costituiti, composti di agricoltori che in prevalenza conducano direttamente i fondi.

Il mutuo non può, in nessun caso, eccedere il costo della costruzione o del riattamento, nè superare i tre quarti della somma complessiva risultante dal detto costo aumentato del valore di stima cauzionale del terreno su cui sorge la costruzione, o che è a questa particolarmente annesso.

Art. 24.

Quando il fondo su cui deve essere iscritta ipoteca a garanzia dell'operazione di mutuo per uno degli scopi previsti negli articoli 22, 23, 24, 25 e 26, è già affetto da altre ipoteche, per la determinazione del valore cauzionale di esso il valore di stima deve essere diminuito di una somma doppia del residuo debito ipotecario per capitale gravante sul fondo.

La fissazione dell'importo dei singoli mutui, entro i limiti indicati rispettivamente negli articoli 22, 23, 24, 25 e 26, è riservata al prudente criterio dell'Istituto mutuante.

CAPO III.

Disposizioni comuni alle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Art. 25.

Le dichiarazioni contenute nelle domande di prestito o mutuo costituiscono elemento di integrazione e di interpretazione delle indicazioni contenute nelle cambiali agrarie.

Le indicazioni incomplete od erronee non menomano la efficacia del privilegio se il fondo sia identificabile, i fini del prestito siano chiaramente specificati e le somministrazioni non siano superiori all'effettivo fabbisogno.

Art. 26.

Il prestatario ha in ogni caso facoltà di ritirare le materie o le somme corrispondenti al prestito concessogli, tanto in una sola volta quanto a varie riprese, secondo che lo scopo del prestito richiede, ed ugualmente di versare in conto del debito contratto le somme che ha disponibili.

Art. 27.

L'atto di costituzione del privilegio speciale di cui all'art. 9 del Regio decreto deve contenere:

a) la descrizione delle cose su cui viene costituito il privilegio, con la indicazione del loro valore venale e con la dichiarazione se appartengono in tutto o in parte al richiedente e se esistono su di esse diritti di terzi;

b) l'indicazione della denominazione, della estensione, dei confini, del nome del proprietario, della ubicazione e delle principali culture del fondo nel quale si trovano le cose stesse e nel quale dovrà essere impiegato il ricavato del prestito;

c) l'impegno di applicare le materie, o di erogare le somme prese in prestito, esclusivamente allo scopo agricolo dichiarato nella domanda, che deve essere determinato in modo preciso, con facoltà al mutuante e suoi aventi causa di verificare, in qualsiasi momento, lo adempimento dell'impegno assunto;

d) il divieto al mutuatario di trasportare fuori del fondo le cose su cui si costituisce il privilegio, senza il consenso dell'Istituto mutuante. E' fatta eccezione per il trasferimento del bestiame fuori del fondo, se determinato dal bisogno di provvedere alla sua alimentazione e di utilizzarlo nei servizi cui è destinato;

e) il divieto di raccogliere i frutti senza darne tempestivo avviso al mutuante, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quando il privilegio è costituito sui frutti stessi;

f) la durata del prestito ed il numero, l'ammontare e la scadenza delle cambiali da rilasciare;

g) il patto della risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 10 del Regio decreto, ovvero quando il debitore, a richiesta del mutuante o dei terzi possessori della cambiale, non dimostri di essere al corrente col pagamento delle imposte, dei censi, dei canoni, degli estagli e dei premi di assicurazione.

PARTE II.

CAPO I.

Gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario.

Art. 28.

Le Casse comunali di credito agrario, di cui all'art. 13 del Regio decreto, sono amministrate da Consigli composti da un presidente, nominato dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta dell'Istituto speciale di credito agrario competente, ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto, e di quattro membri dei quali due nominati dal Consiglio di amministrazione del detto Istituto e due dal podestà del Comune.

Qualora, peraltro, la concessione di prestiti agli agricoltori sia subordinata alla loro iscrizione a soci degli enti suddetti, la nomina di due amministratori potrà essere demandata, anzichè al podestà, all'assemblea degli agricoltori iscritti, in conformità delle norme dei rispettivi statuti.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa sottoporrà, entro due mesi dalla nomina, alla approvazione del Ministero della economia nazionale, lo statuto regolamento dell'ente, nel quale dovranno essere contenute le norme occorrenti per l'ordinamento, il funzionamento e le operazioni della Cassa.

In difetto, l'accennato statuto regolamento sarà compilato di ufficio dal competente Istituto regionale di credito agrario, che lo invierà al Ministero predetto per l'approvazione.

Art. 30.

Fino a quando non sia avvenuto il regolare insediamento del Consiglio di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario, nominato a' sensi del precedente art. 27, e non sia stata effettuata la consegna della gestione degli enti trasformati ai nuovi amministratori, gli enti stessi restano sotto la vigilanza e la tutela delle autorità amministrative che precedentemente le esercitavano.

Art. 31.

Le Casse comunali di credito agrario sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale che può delegarla agli Istituti speciali di credito agrario competenti ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto.

Qualora una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del competente Istituto speciale di credito agrario, potrà disporre che la gestione del patrimonio della Cassa sia assunta dall'Istituto medesimo.

Art. 32.

Gli Istituti indicati all'art. 13, 2° e 3° comma del Regio decreto che vogliano ottenere l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, debbono presentare al Ministero dell'economia nazionale apposita domanda nella quale saranno indicati:

a) le operazioni di credito agrario che intendono compiere, ed i comuni o provincie in cui le operazioni stesse saranno effettuate;

b) i mezzi che intendono di destinare a siffatti impieghi;

c) i tassi dell'interesse o ogni altro onere posto a carico dei prestatari;

d) gli organi costituiti o da costituire per le istruttorie e le deliberazioni sulle richieste di prestiti agrari e le norme per il funzionamento di essi.

Alla domanda debbono essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto, l'ultimo bilancio approvato e l'ultima situazione mensile o bimestrale, dell'Istituto richiedente.

Art. 33.

La concessione dell'autorizzazione ad esercitare direttamente il credito agrario, che sarà fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, può essere subordinata alla condizione che l'Istituto richiedente:

a) partecipi all'Istituto regionale competente a norma dell'art. 14 del Regio decreto;

b) costituisca uno o più Comitati speciali incaricati di deliberare in ordine alle operazioni di credito agrario, composti prevalentemente di agricoltori o tecnici agricoli.

Detta autorizzazione è in ogni caso riservata a favore di quegli Istituti ed enti che abbiano congrui mezzi per servire una propria clientela agricola.

Gli altri Istituti ed enti, che non si trovino in siffatta condizione, ma possano tuttavia esplicare opera utile per la diffusione delle operazioni di credito agrario, possono essere autorizzati ad esercitare la speciale forma di credito agrario di esercizio, quali enti intermediari degli Istituti speciali di credito agrario indicati all'art. 14 del Regio decreto.

La facoltà di concedere questa autorizzazione può, dal Ministero dell'economia nazionale, essere delegata agli anzidetti Istituti speciali nelle rispettive zone.

La concessione della predetta autorizzazione agli Istituti ordinari e cooperativi di credito o ad altri enti comunque soggetti alla vigilanza di cui ai Regi decreti-legge 7 settembre e 6 novembre 1926, nn. 1511 e 1830, è subordinata ad assenso da darsi dal Ministro per le finanze inteso l'Istituto di emissione.

Gli enti intermediari suddetti non potranno richiedere ai prestatari un interesse che superi di più del due per cento quello che essi corrispondono agli Istituti speciali.

Art. 34.

Le autorizzazioni ad esercitare il credito agrario accordate ai sensi dei precedenti articoli, hanno valore di autorizzazione a concedere prestiti e mutui secondo le norme del Regio decreto, anche in deroga a disposizioni statutarie vigenti.

Alle autorizzazioni stesse è subordinato il godimento dei privilegi e dei benefici fiscali e di procedura contemplati dal Regio decreto e dal presente regolamento.

Gli Istituti che hanno ottenuto le predette autorizzazioni debbono dare notizia all'Istituto speciale di credito agrario competente, ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto, delle operazioni di credito agrario da essi compiute perchè ne sia presa nota nello schedario regionale di cui al seguente art. 37.

Art. 35.

Gli Istituti indicati all'art. 14 del Regio decreto e la Banca del lavoro e della cooperazione possono compiere le operazioni di credito agrario di esercizio oltre che direttamente a favore di singoli prestatari, anche mediante risconto del portafoglio agrario degli Istituti autorizzati ad esercitare la speciale forma di credito o mediante sconti diretti a favore di enti intermediari.

Art. 36.

Ciascuno degli Istituti indicati nell'art. 14 del Regio decreto, può compiere soltanto operazioni di prestito relative a fondi situati nella zona ad esso assegnata dall'articolo stesso.

Gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, in base all'art. 13 del Regio decreto, potranno compiere operazioni soltanto nei Comuni o nelle Provincie che saranno precisati nel decreto Ministeriale di autorizzazione, ferme restando, ad ogni effetto, le disposizioni vigenti in materia di apertura di nuove filiali da parte degli Istituti medesimi.

Quando un determinato fondo sia compreso nel territorio di più Provincie, l'Istituto competente a concedere il prestito o mutuo è quello che opera nella Provincia in cui è situata la maggior parte della superficie del fondo, salvo diversi accordi tra gli Istituti interessati.

Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi delle filiali di ciascuno degli Istituti speciali di credito agrario.

I proprietari o conduttori di fondi situati in più Provincie facenti parte della zona di azione di distinti Istituti esercenti il credito agrario, debbono indirizzare le domande di prestito separatamente ai vari Istituti competenti per territorio.

Art. 37.

Gli Istituti speciali indicati all'art. 14 del Regio decreto debbono istituire e tenere uno schedario regionale del credito agrario, anche suddiviso per le rispettive sedi provin-

ciali competenti per territorio, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni di credito agrario effettuate in riferimento a fondi compresi nella zona di azione di ciascun Istituto, e ciò sia per le operazioni compiute da essi Istituti speciali, sia per quelle compiute da altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, siano o meno partecipanti all'Istituto speciale.

Questi ultimi Istituti debbono notificare all'Istituto speciale, per elenchi, le operazioni di credito agrario effettuate, entro tre giorni dalle relative deliberazioni. In difetto l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario potrà essere revocata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

L'Istituto speciale è tenuto a fornire agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, che ne facciano richiesta, le notizie risultanti dallo schedario, circa le operazioni di credito agrario a favore dei nominativi e dei fondi che verranno indicati.

Nel caso di concorso di crediti garantiti dal privilegio di cui all'art. 8 del Regio decreto, sarà poziore il credito dello Istituto che abbia preventivamente chiesto ed ottenuto il nulla osta dell'Istituto speciale e notificato a quest'ultimo, prima dell'Istituto concorrente, la operazione compiuta.

Art. 38.

La Banca nazionale del lavoro e della cooperazione compirà le operazioni di credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento, a favore delle istituzioni e degli enti indicati all'art. 2 del Regio decreto 19 maggio 1927, n. 843, che siano proprietari o conduttori diretti di fondi rustici, ovvero siano composti di agricoltori che possiedano o conducano fondi rustici.

La Banca predetta sarà, in ogni caso, tenuta a dare notizia delle operazioni di credito agrario, da essa compiute, agli Istituti speciali competenti a' sensi dell'art. 14 del Regio decreto, perchè ne sia presa nota nello schedario regionale di cui al precedente art. 37.

Art. 39.

L'Istituto di credito agrario per la Liguria ha sedi provinciali in Genova, Imperia, Savona e Spezia.

La sede centrale, attualmente in Imperia, potrà essere trasferita altrove con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di un presidente e quattro consiglieri nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di cui uno su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

I consiglieri saranno scelti tra persone particolarmente esperte delle condizioni dell'agricoltura delle Provincie liguri.

All'aumento del capitale di fondazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria possono partecipare le Casse di risparmio, gli Istituti di credito e gli enti delle Provincie liguri, che ne ottengano l'autorizzazione dal Ministero dell'economia nazionale, il quale fisserà le condizioni e le modalità della partecipazione.

Art. 40.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale ha sede centrale in Roma e sedi provinciali in Ancona, Ascoli, Frosinone, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni, Viterbo.

Esso è amministrato da un consiglio composto di un presidente e quattro consiglieri nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di cui uno su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

I consiglieri saranno scelti tra persone esperte delle condizioni dell'agricoltura del Lazio, delle Marche e dell'Umbria.

All'aumento del capitale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale possono partecipare le Casse di risparmio, gli Istituti di credito e gli enti delle Provincie nelle quali l'Istituto opera, che ne ottengano l'autorizzazione dal Ministero dell'economia nazionale, il quale fisserà le condizioni e le modalità della partecipazione.

Art. 41.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna ha sede centrale in Sassari e sedi provinciali in Cagliari, Nuoro e Sassari.

Esso è amministrato da un Consiglio composto di un presidente e quattro consiglieri nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di cui uno su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

I consiglieri saranno scelti tra persone particolarmente esperte delle condizioni dell'agricoltura delle tre Provincie sarde.

Art. 42.

Sono comuni agli Istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna le seguenti disposizioni:

a) il presidente ed i membri dei Consigli di amministrazione durano in carica, rispettivamente, due e un anno, e sono rieleggibili.

Non possono far parte dei Consigli di amministrazione i deputati al Parlamento, i consiglieri provinciali e coloro che hanno lite pendente con l'Istituto e, dello stesso Consiglio, i parenti ed affini fino al terzo grado;

b) un Collegio di tre revisori dei conti, da nominarsi due dal Ministro per l'economia nazionale ed uno dal Ministro per le finanze — salvo che per l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale per il quale il Ministro per l'economia nazionale nomina un revisore ed il terzo è nominato dalla Banca d'Italia — esercita le funzioni di cui agli articoli 176 e 184 del Codice di commercio.

I revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione;

c) il direttore generale è nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

d) nei principali centri agricoli, nei quali se ne manifesti il bisogno e l'opportunità, possono essere aperte — previe le autorizzazioni prescritte dai Regi decreti-legge 7 settembre e 6 novembre 1926, nn. 1511 e 1830 — agenzie, succursali e rappresentanze;

e) per lo sviluppo della propria attività creditizia, gli Istituti possono raccogliere depositi fiduciari, riscontare il portafoglio, fare anticipazioni passive su titoli di proprietà, assumere servizi di cassa e di emissione di assegni, ricevere effetti all'incasso, e compiere altre operazioni bancarie non aventi carattere di speculazione o di aleatorietà;

f) con regolamenti interni da proporsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, saranno dettate le altre norme occorrenti per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento dei singoli Istituti.

Art. 43.

Le sezioni di credito agrario, dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, dell'Istituto di cre-

dito fondiario delle Venezie, della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, della Cassa di risparmio di Bologna, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli Istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana ed il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, sono retti dalle rispettive norme statutarie e dai relativi regolamenti interni.

Art. 44.

Gli Istituti di cui ai precedenti articoli 38, 39, 40, 41 e 43 sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia nazionale:

a) entro trenta giorni la situazione dei conti al termine del mese precedente, redatta su modulo approvato dal Ministero stesso;

b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, le relazioni ed i bilanci annuali;

c) almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza del Consiglio di amministrazione, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno;

d) entro cinque giorni dall'avvenuta riunione, copia delle deliberazioni consiliari.

Art. 45.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di far assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione degli Istituti di cui all'articolo precedente un proprio delegato.

Il Ministero predetto può inoltre annullare le deliberazioni consiliari non conformi alle leggi ed ai regolamenti o agli statuti, nonchè sospendere e rinviare, per migliore esame, quelle altre che esso ritenga non rispondenti a buoni criteri amministrativi o all'interesse del servizio.

All'uopo le deliberazioni dei Consigli di amministrazione, non diventano esecutive se non dopo trascorsi otto giorni da quello in cui pervennero al Ministero, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la concessione di prestiti.

Nei casi di urgenza i termini di cui al precedente comma e quello di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, possono essere abbreviati, provocando, mediante comunicazioni telegrafiche, il nulla osta del Ministero.

Art. 46.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre ispezioni periodiche o straordinarie agli Istituti contemplati nell'art. 44.

I risultati delle ispezioni compiute saranno comunicati all'Amministrazione dell'Istituto ispezionato.

Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità o violazioni di legge, di regolamento o dello statuto, il Ministro per l'economia nazionale può adottare i provvedimenti del caso ed anche promuovere il Regio decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario.

Art. 47.

Gli Istituti di cui al secondo comma dell'art. 13 del Regio decreto, autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, per le operazioni relative, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni dei Regi decreti-legge 7 settembre e 6 novembre 1926, n. 1511 e n. 1830.

I detti Istituti debbono osservare le disposizioni delle lettere a) e b) del precedente art. 44 e tenere in evidenza, nei bilanci e nelle situazioni, le operazioni di credito agrario in essere, nonchè trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia nazionale l'elenco delle operazioni predette da essi deliberate ed eseguite.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre ispezioni per accertare il modo col quale viene esercitato il credito agrario dai detti Istituti autorizzati, ed, in caso di riconosciuta irregolarità o di violazioni di legge o regolamenti, può, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, revocare l'autorizzazione all'esercizio di detta forma di credito.

Gli Istituti ed enti che fungono da enti intermediari, sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto regionale, il quale è tenuto a riferire al Ministero dell'economia nazionale le irregolarità e le violazioni di leggi o regolamenti, accertate nell'esercizio della propria vigilanza.

CAPO II.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 48.

Il Consorzio nazionale di cui all'art. 18 del Regio decreto compie le operazioni di credito agrario di miglioramento contemplate nell'articolo 3 del Regio decreto stesso.

Art. 49.

I mutui concessi dal Consorzio nazionale hanno durata non superiore ad anni 30.

Essi sono rimborsabili con il sistema dell'ammortamento graduale, mediante semestralità costanti, comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale, di una quota per rimborso di diritti erariali e per diritto di commissione, e, per i mutui che si somministrano in contanti, della provvigione speciale per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni.

Le semestralità maturano al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Art. 50.

Il Consorzio nazionale potrà emettere e mantenere in circolazione buoni fruttiferi, al portatore o nominativi, da rimborsarsi in un periodo non superiore a 5 anni, fino ad un ammontare pari al doppio del proprio capitale.

Il taglio ed il saggio di interesse dei buoni saranno determinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 51.

Il Consorzio nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni fino ad un ammontare di otto volte il capitale.

L'emissione di obbligazioni può avvenire soltanto in corrispondenza di mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da delegazione su contributi consorziali ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del Regio decreto.

La massa delle obbligazioni è garantita dalla massa delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio ed i crediti derivanti dai mutui sono destinati a pagamento degli interessi delle obbligazioni in circolazione ed a rimborso delle obbligazioni sorteggiate.

Il tasso dell'interesse, il taglio delle obbligazioni e la misura della commissione sono stabiliti con deliberazioni del

Consiglio di amministrazione, approvate dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Potranno essere creati titoli multipli.

Le obbligazioni sono di regola al portatore; ma possono essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di obbligazioni unitarie e multiple.

I portatori delle obbligazioni possono esercitare le loro ragioni soltanto verso il Consorzio nazionale.

I mutui del Consorzio possono essere somministrati sia in contanti sia in obbligazioni computate al valore nominale.

Per l'emissione, la circolazione, il sorteggio, il rimborso, l'ammortamento e la distruzione delle obbligazioni del Consorzio, nonchè per il servizio del pagamento delle cedole, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le cartelle degli Istituti di credito fondiario.

PARTE III.

Disposizioni generali, finali e transitorie.

Art. 52.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, l'Istituto di credito fondiario per le Venezie e gli Istituti speciali indicati all'art. 14 del Regio decreto, che intendono ottenere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario di miglioramento previsto dal 2° comma dell'art. 22 del Regio decreto, debbono, nel mese di ottobre di ciascun anno, comunicare al Ministero dell'economia nazionale, quali di dette operazioni, a quale saggio di interesse e per quale ammontare complessivo, si propongono di compiere nell'esercizio successivo.

Con decreti del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato di cui al seguente art. 58, sarà stabilito, per ciascun Istituto richiedente, l'ammontare massimo dei mutui che l'Istituto potrà concedere nell'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio successivo con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nonchè la misura di tale concorso ed il saggio dell'interesse a carico dei mutuatari.

La misura del concorso statale negli interessi, sarà stabilita entro il limite massimo del 2.50 per cento in relazione alla natura e produttività dei miglioramenti ed alla durata delle operazioni.

Art. 53.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno dovranno essere rimessi al Ministero dell'economia nazionale gli elenchi dei mutui perfezionati alle date anzidette con la indicazione delle quote a carico dello Stato.

Detti elenchi dovranno contenere le precise generalità dei mutuatari, l'indicazione dello scopo per cui i mutui sono stati concessi, le località in cui sono situati i fondi nei quali vengono eseguite le opere di miglioramento agrario, la data e l'importo delle singole somministrazioni e la data dell'inizio e della fine del periodo di ammortamento, il saggio d'interesse, l'ammontare dei mutui, con l'eventuale aggiunta degli interessi semplici, ed infine l'indicazione delle quote rispettivamente a carico del mutuatario e dello Stato.

Verificata la esattezza degli elenchi e delle quote in essi indicate il Ministero dell'economia nazionale provvede alla regolarizzazione dell'impegno per la spesa corrispondente alle annualità o semestralità fisse a carico dello Stato, risultanti dagli elenchi stessi.

Art. 54.

Gli Istituti mutuanti, a mezzo dei rispettivi uffici tecnici, provvederanno ai collaudi occorrenti, apponendo, negli elenchi di cui all'articolo precedente, l'indicazione dei risultati di tali accertamenti, restando gli Istituti stessi responsabili dell'esatto ed utile impiego delle somme sovvenute per gli scopi per i quali furono concesse.

Oltre l'osservanza delle disposizioni contenute nella parte II, in ordine alla vigilanza sugli Istituti esercenti il credito agrario, e sulle operazioni dai medesimi compiute, il Ministero potrà, a corredo degli elenchi dei mutui per i quali lo Stato corrisponde il concorso nel pagamento degli interessi, richiedere speciale documentazione, e potrà, ove lo ritenga necessario, disporre, prima di far luogo al relativo impegno di bilancio, accertamenti e sopraluoghi al fine di constatare che le somme mutuate sono state effettivamente impiegate in opere di miglioramento agrario e che queste sono state regolarmente eseguite.

Art. 55.

La quota di concorso dello Stato per ciascun mutuo è corrisposta direttamente dal Ministero dell'economia nazionale all'Istituto mutuante, alla scadenza delle annualità o semestralità relative, in misura costante, risultante dalla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al saggio totale d'interesse, richiesto dall'Istituto mutuante, e quella determinata al tasso di favore ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso percentuale dello Stato.

Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'Istituto mutuante la differenza fra l'annualità o semestralità dovuta per la estinzione del mutuo e la quota costante di concorso dello Stato, oltre gli accessori.

Sulle somme somministrate prima dell'entrata in ammortamento del mutuo può essere corrisposta la quota di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi maturati fino all'inizio del periodo di ammortamento, quando il pagamento dei detti interessi non venga rinviato e portato ad aumento della somma mutuata.

La quota di contributo a carico dello Stato è dovuta per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo, anche quando il mutuatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, purchè risulti accertato che la somma mutuata è stata effettivamente impiegata per la regolare esecuzione delle opere di miglioramento per le quali il mutuo fu concesso.

Art. 56.

E' in facoltà del Ministro per l'economia nazionale, inteso il Comitato di cui al seguente art. 58, di concedere sull'intero ammontare delle operazioni di mutuo da compiersi in ciascun anno dal Consorzio nazionale per il credito agrario, la misura massima del concorso dello Stato, restando autorizzato il Consorzio a graduare il saggio dell'interesse a carico dei mutuatari secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 52.

In questo caso la quota di concorso dello Stato sarà liquidata sull'ammontare delle operazioni compiute nell'anno medesimo, con le modalità di cui all'art. 53.

Art. 57.

Ferme restando le disposizioni regolamentari vigenti in materia di mutui fondiario-agrari a favore degli invalidi di guerra rurali, di cui ai Regi decreti-legge 19 giugno 1923,

n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143, sono estese ai detti mutui in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 del presente regolamento.

Art. 58.

E' istituito un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale e composto:

a) dal direttore generale dell'agricoltura;

b) dal direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito;

c) da un esperto di economia e tecnica agraria designato annualmente dal Ministro per l'economia nazionale su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

d) dal direttore capo della Divisione del credito agrario.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della Divisione del credito agrario.

Al Comitato predetto sono demandate le seguenti attribuzioni:

1° dare parere sulle domande di autorizzazione a compiere operazioni di mutuo col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di cui al 2° comma dell'art. 22 del Regio decreto;

2° dare parere in base alle domande presentate ai termini del precedente art. 52, sull'ammontare dei mutui che ogni Istituto potrà concedere in ciascun anno;

3° dare parere sulla misura dei concorsi dello Stato ai termini del 2° e 3° comma del citato art. 52;

4° dare parere in genere sulle questioni derivanti dalla applicazione del Regio decreto le quali siano ad esso sottoposte dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 59.

Gli emolumenti di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del Regio decreto in favore dei conservatori delle ipoteche saranno dai conservatori stessi annotati a debito degli Istituti richiedenti, senza che per ciò essi abbiano obbligo di eseguire alcun deposito, e saranno liquidati bimestralmente.

Nulla è dovuto ai pubblici uffici a titolo di emolumento per il rilascio dei ricorsi, documenti ed atti di che al detto art. 21.

Art. 60.

Le operazioni indicate nell'art. 3 del Regio decreto, regolarmente deliberate in vigenza del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, potranno essere attuate in base alle disposizioni di che al detto testo unico ed al relativo regolamento nei casi in cui ciò sia reputato utile ed opportuno dagli Istituti sovventori.

Rimangono in ogni caso ferme, e continueranno ad essere regolate, anche in ordine alla garanzia, dalle leggi e dai regolamenti sotto il cui imperio vennero concluse, le operazioni per le quali alla entrata in vigore delle presenti norme siano stati stipulati i relativi contratti, anche preliminari o condizionati, sia di mutuo che di conto corrente semplice o trasformabile in mutuo.

Art. 61.

I mutui comportanti emissione di cartelle ed i prestiti trasformabili in mutui, comportanti ugualmente emissione di cartelle e concessi a norma del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e relativi regolamenti, e per i quali gli Istituti concedenti non si siano ancora avvalsi della facoltà della emissione delle cartelle, potranno, a richiesta degli Istituti mutuanti e col consenso del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, essere compresi fra le operazioni che il Consorzio stesso è chiamato a finanziare.

Gli Istituti cedenti rimarranno garanti verso il Consorzio del buon fine dei mutui ad esso trasferiti.

Art. 62.

La gestione dei poderi dimostrativi di proprietà dello Stato, già annessi alle Regie cattedre ambulanti di agricoltura della Calabria, della Basilicata e della Sardegna è poi affidata, in virtù dell'art. 21 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, rispettivamente all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata ed alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari, può essere demandata, con determinazione del Ministro per l'economia nazionale, alle Cattedre ambulanti di agricoltura istituite nelle regioni suddette.

Le disposizioni occorrenti per il passaggio di tale gestione e per la conduzione dei singoli poderi saranno dettate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 63.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottate per l'esecuzione di provvidenze legislative in materia di credito agrario che non siano richiamate nel presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927.
Nomina di membri della prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo stesso anno, n. 75, relativo alla nomina dei membri del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1926-27;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Sezione prima del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1928-29, i signori:

Prof. Coletti Francesco, stabile di statistica presso la Regia università di Pavia;

Prof. Menozzi Angelo, direttore del Regio istituto superiore agrario di Milano;

Prof. Stazzi Pietro, direttore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano;

Prof. Strampelli Nazareno, direttore ordinario della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;
Prof. Vivenza Alessandro, direttore del Regio istituto superiore agrario di Perugia.

Art. 2.

E' nominato vice-presidente per la detta Sezione il professore Menozzi Angelo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire tre proprie dipendenze in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto d'emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo » con sede in Roma è autorizzata ad istituire tre proprie dipendenze in Roma, rispettivamente nelle zone dei Quartieri Macao, Salario e Nomentano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1928.
Modifiche all'art. 3 del decreto Ministeriale 12 agosto 1927 recante le norme per il funzionamento della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435 concernente la fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia;
Veduto il decreto Ministeriale 12 agosto 1927, recante le norme per il funzionamento della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

Decreta:

Al 4° e al 5° comma dell'art 3 del decreto Ministeriale 12 agosto 1927, recante le norme per il funzionamento della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, sono sostituiti i seguenti:
« Alle adunanze interviene, con voto deliberativo, il direttore della sezione.
« Il Comitato, nella sua prima riunione di ogni anno, sceglie il presidente, tra i quattro membri di cui al 2° comma del presente articolo. Nella scelta del presidente non interviene il direttore della sezione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Enrico Bresciak di Rodolfo, nato a Trieste il 20 ottobre 1902 e residente a Trieste, viale Regina Elena, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brescia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Bresciak è ridotto in « Brescia ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amelia Bresciak nata Skerianz fu Giacomo, nata il 2 maggio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Breskvar fu Luca, nato a Berecevas il 27 marzo 1864 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 19, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Breschiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Breskvar è ridotto in « Breschiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Breskvar nata Mlekuz fu Giuseppe, nata il 28 agosto 1881, moglie;
2. Marcello di Francesco, nato il 15 agosto 1906, figlio;
3. Maria di Francesco, nata il 2 febbraio 1917, figlia;
4. Francesca di Francesco, nata il 29 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Bucich fu Antonio, nato a Costantinopoli il 15 luglio 1881 e residente a Trieste, Ponzano, n. 274, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Bucich è ridotto in « Bucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clotilde Bucich nata Merkel di Ermanno, nata il 17 febbraio 1881, moglie;
2. Hilda, di Enrico, nata il 19 gennaio 1915, figlia;
3. Aldo, di Enrico, nato il 2 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Caslater di Giovanni, nato a Trieste il 18 luglio 1884 e residente a Trieste, via Conti, n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Casati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Caslater è ridotto in « Casati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosa Caslater nata Ciuk di Andrea, nata il 1° marzo 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Cecovich fu Francesco, nato a Trieste il 19 luglio 1871 e residente a Trieste, via Molino Grande, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecovi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Cecovich è ridotto in « Cecovi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Cecovich nata Pillepich fu Pietro, nata il 15 dicembre 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elena Cesarich di Leopolda, nata a Trieste il 2 aprile 1889 e residente a Trieste, via Luigi Ricci, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elena Cesarich è ridotto in « Cesari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Guglielmo di Elena, nato il 2 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

S. E. il Ministro per le finanze, in data 2 gennaio, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti: 20 dicembre 1927, n. 2310; 20 dicembre 1927, n. 2458; 22 dicembre 1927, n. 2609; 27 dicembre 1927, n. 2447; 27 dicembre 1927, n. 2611; 29 dicembre 1927, n. 2613; 29 dicembre 1927, n. 2614; 29 dicembre 1927, n. 2617; 29 dicembre 1927, n. 2666, e 29 dicembre 1927, n. 2668, concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, nonchè per la convalidazione dei Regi decreti 15 dicembre 1927, n. 2435; 27 dicembre 1927, n. 2580; 29 dicembre 1927, n. 2628 e 5 gennaio 1928, n. 9, relativi a prelevamenti del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica « Elmas » in Elamos (Cagliari).

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 6106, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, al registro 1, foglio 84, è stato costituito il Consorzio di bonifica denominato di Elmas, con sede in Elamos, provincia di Cagliari.

A far parte della Deputazione provvisoria dell'ente sono stati chiamati i signori Asquer nob. Filippo, Capra Ansicora, Dettori Beniamino, Marcu Giuseppe, Sinis Giuseppe, Suella Salvatore, Zonca Efisio.

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Società Acque S. Francesco di Paola » in Santa Teresa a Riva (Messina).

Con R. decreto 20 novembre 1927, n. 7958, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, al registro 1, foglio 81, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione denominato « Società Acque S. Francesco di Paola » con sede in Santa Teresa a Riva (Messina).

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Sopraelevazione Acqua Litania », in Furci Siculo (Messina).

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 7957, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, al registro 1, foglio 78, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione denominato « Sopraelevazione Acqua Litania », con sede in Furci Siculo (Messina).

Approvazione della statuto del Consorzio Sannio Alifano per la bonifica della Valle del Volturno fra i monti Tifatini e Presenzano (Benevento).

Con decreto 30 gennaio 1928, n. 759, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio Sannio Alifano per la bonifica della Valle del Volturno fra i monti Tifatini e Presenzano (Benevento), secondo il testo deliberato nell'assemblea generale dei consorziati del 3 aprile 1927.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito.

Domanda di svincolo di cauzione.

I liquidatori della Società anonima cooperativa a capitale illimitato « Consorzio esercenti macellai » con sede in Livorno, hanno chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano asserendo di non aver la Società rapporti pendenti con assicurati diretti.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire l'eventuale ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e credito - Divisione assicurazioni private (Ministero dell'economia nazionale) non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, addì 27 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 1° febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.17	Belgrado	33.30
Svizzera	363.23	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.007	Albania (Franco oro)	365.15
Olanda	7.62	Norvegia	5.03
Spagna	321.21	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.502	Polonia (Sloty)	212.25
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56 —	Rendita 3,50 %	74.25
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	83.85
New York	18.891	Littorio 5 %	83.50
Dollaro Canadese	18.86	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.25
Oro	364.51		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	445309 445310 445311	10.50 10.50 10.50	*Pagliari* Maddalena, *Pagliari* Stefano, *Pagliari* Cesare, fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della madre Camarsa Antonia fu Stefano ved. *Pagliari*, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Palleari* Maddalena, *Palleari* Stefano, *Palleari* Cesare, fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della madre Camarsa Antonia fu Stefano, ved. *Palleari*, dom. come contro.
Cons. 5 %	23592	565 —	Cubeddu Attilio, *Emilio* e Maria fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Spano Anna, ved. Cubeddu, dom. a Cagliari.	Cubeddu Attilio, *Ersilia* e Maria fu Pietro, minori ecc. come contro.
»	456669	500 —	Vecchio *Angelo* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Pizzocaro Virginia fu Enrico, ved. di Vecchio Angelo, dom. a Milano.	Vecchio *Angela* fu Pietro, minore ecc. come contro.
3.50 %	112802	175 —	Fodèrè Maria di *Adriano-Beniamino*, nubile, dom. a Bessans (Francia).	Fodèrè Maria di *Beniamino*, nubile, dom. come contro.
» » » »	401738 401739 401740 430151	350 — 98 — 98 — 14 —	*Grassi Agnesina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Demonte (Cuneo).	*Grasso Agnese* od *Agnesina* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	165162	500 —	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Argento *Maria* fu Vincenzo, ved. di Bari, dom. in Andria (Bari).	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Argento *Anna-Maria* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro nominativo a 12 mesi	4315	Cap. 10,000 —	Maiello *Concetta* di Luigi.	Maiello *Vincenza-Concetta* di Luigi, *moglie di Mastroianni Pasquale.*
3.50 %	189727	1,277.50	Grimaldi *Giulia-Luigia* di *Eustacchio*, moglie di Pepet Luigi, dom. a Torino.	Grimaldi *Maria-Luisa-Giulia-Ernestina* di *Maria Eustacchio*, moglie ecc. come contro.
»	790107	70 —	Grimaldi Maria-Luisa-Giulia-Ernestina di *Eustacchio*, ved. di Pepet Louis fu Guillaume Leufroi, dom. a Torino.	Grimaldi Maria-Luisa-Giulia-Ernestina di *Maria Eustacchio*, ved. ecc. come contro.
»	553597	56 —	*Simone Lauro* fu Agostino, dom. a Piano di Sorrento (Napoli).	*Lauro Simone* fu Agostino, dom. come contro.
Cons. 5 %	79237	100 —	*Croce-Antonelli* Faustino fu Giuseppe, dom. a Vastogirardi (Campobasso).	*Antonelli Faustino Croce* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	100480	545 —	Magni Olimpio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Roncaroni Edvige* fu Eugenio, ved. Magni, dom. a Brescia.	Magni Olimpio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Roncoroni Edvigia* fu Eugenio, ved. ecc. come contro.
» »	185654 384627	295 — 1,000 —	Borgatta *Elena Giovanna*, Borgatta *Giovanna Elena*, fu Romolo minore sotto la p. p. della madre Novi Emilia fu Giuseppe, ved. Borgatta.	Borgatta *Giannina Elena* fu Romolo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 207.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 26 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Scarnecchia Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 80 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Enrico Zanotti fu Giovanni residente in Pisa per conto di Restituta Evangelista, vedova Facchini, quale p. p. dei minori Facchini, ecc. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 133 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 — Data della ricevuta: 29 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Matone Vito fu Cataldo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data della ricevuta: 14 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Antonio Chiriatti fu Nicola per conto delli E. M. Angelo Chiriatti — Titoli del debito pubblico: nominativi 11, al portatore 6 — Rendita: L. 750 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1624 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Calvini Alarico fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi 20 — Rendita L. 1365, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1625 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Calvini Alarico fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 — Rendita L. 2751, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 gennaio 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 25 gennaio 1928 in Taormina, Hotel San Domenico Palazzo, provincia di Messina, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con R. decreto 22 gennaio 1928, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i notari sotto indicati sono stati dispensati dall'ufficio, per limite di età, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Curzio Daniele, del comune di Sant'Angelo a Fasanella, distretto notarile di Salerno, dal 1° febbraio 1928;

Cugusi Michele, del comune di Cagliari, dal 13 febbraio 1928;

Rosso Carmelo, del comune di Avola, distretto notarile di Siracusa, dal 13 febbraio 1928;

Viale Giacomo, del comune di Cuorgnè, distretto notarile di Ivrea, dal 21 febbraio 1928.

Roma, addì 28 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per professore non stabile per la cattedra di patologia, clinica medica e polizia sanitaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2198;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Sentita la prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, veterinaria, industriale e commerciale;
Visto il parere favorevole del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante di Regi istituti superiori di medicina veterinaria (gruppo A, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di patologia, clinica medica e polizia sanitaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 3, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dai seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali comunque appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: Belluzzo.

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 con il quale il personale assistente viene ripartito fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il benestare della Finanza concesso col ministeriale 22 dicembre 1927, n. 120731;

Dichiara

aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso questo Istituto (gruppo A, grado 11°) con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al 4° grado incluso, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggiore numero dei voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 28 febbraio 1928 alla segreteria dell'Istituto, la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università od istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Torino presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Roma, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il Direttore: Prof. Pietro Ghisleni.

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia speciale e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 con il quale il personale assistente viene ripartito fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Veduto il benestare della Finanza, concesso con ministeriale 18 novembre 1927, n. 118490;

Si dichiara

aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia speciale e clinica medica presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra, avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 28 febbraio 1928, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età, alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono èsservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrènte all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Milano, addì 1° gennaio 1928 - Anno VI

Il Direttore: P. Stazzi.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.